



Fondazione ANCI

# Centrali Uniche di Committenza

**Dossier e Manuali**



Fondazione ANCI

# Centrali Uniche di Committenza

---

**Dossier e Manuali**

La pubblicazione è stata realizzata  
da IFEL Fondazione ANCI

A cura di *Claudio Lucidi*

Si ringraziano per la preziosa collaborazione  
*Maria Teresa Corapi, Giovanna Montanucci*  
e *Guglielmina Olivieri Pennesi,*

La pubblicazione è liberamente scaricabile dal portale IFEL  
Sezione Studi e ricerche nei formati digitali

Progetto grafico:  
*Giuliano Vittori, Pasquale Cimaroli, Claudia Pacelli*  
[www.backup.it](http://www.backup.it)

# Indice

<b>Presentazione</b> _____	5
----------------------------	---

## **1° Sezione: Gli approfondimenti**

1. La differenziazione delle Centrali di Committenza _____	9
2. Servizi di centralizzazione delle committenze e attività ausiliarie _____	23
3. Modelli organizzativi e gestionali per l'affidamento dei contratti _____	33
4. Il sistema delle centrali di acquisto territoriali: Sistema a Rete e Soggetti Aggregatori _____	43

## **2° Sezione: I documenti**

1. Attività dell'ANCI _____	63
2. Schema di Convenzione per la gestione in forma associata acquisizione beni, servizi e lavori _____	73
3. Guida allo Schema di Convenzione _____	137
4. Schema di deliberazione Consiglio Comunale _____	147

## **3° Sezione: Gli atti ufficiali**

1. Consultazione Anac: il punto di vista dell'ANCI _____	157
2. FAQ relative all'attività di supporto svolta da ANCI/IFEL durante il primo semestre 2015 _____	169



## Presentazione

La presente pubblicazione conclude un ciclo di attività molto intenso che IFEL, in coordinamento con ANCI, ha inteso svolgere in favore dei Comuni. Attività iniziata in prossimità della scadenza di leggi relative alla centralizzazione delle attività di acquisizione di beni, servizi e lavori, originariamente fissata per il 1° gennaio 2015 e poi prorogata al 1° settembre.

Oltre al contributo specialistico di esperti qualificati è riportata, nelle pagine che seguono, parte della documentazione già messa a disposizione delle amministrazioni locali, quale supporto per affrontare il processo di costituzione delle centrali di committenza. Di particolare rilievo è lo schema di convenzione per la costituzione delle associazioni tra i Comuni.

Gli approfondimenti svolti dagli esperti rappresentano una sintesi delle maggiori problematiche affrontate durante il ciclo di webinar, di carattere formativo e informativo, realizzato da IFEL negli ultimi mesi. Un'attività impegnativa con l'obiettivo di dare supporto all'attuazione di un'innovazione importante e complessa, che richiede ai Comuni l'adozione di moduli organizzativi inediti in un settore tradizionalmente gestito in modo autonomo.

Per questo e per venire incontro alle esigenze dei Comuni, fin dal mese di dicembre dello scorso anno e per la durata di circa sei mesi con una cadenza media di due webinar a settimana, è stato possibile raggiungere una significativa platea di oltre 500 funzionari dei Comuni.

È stato un lavoro possibile grazie alla collaborazione con l'Ufficio lavori pubblici dell'ANCI e con il gruppo di esperti attivato sul tema. Un ringraziamento va anche ai rappresentanti delle varie istituzioni che hanno accettato il nostro invito ad approfondire aspetti tecnici rilevanti: i funzionari di Anac, di Consip, di Confindustria, nonché gli esperti che si sono succeduti nelle varie sessioni di webinar.

*Pierciro Galeone*

Direttore IFEL Fondazione ANCI

**Gli approfondimenti**

**Sezione 1**





# La differenziazione delle Centrali di Committenza

a cura di

**Antonio Bertelli**

*Responsabile Provveditorato e Gare Comune  
di Livorno e membro del Gruppo Tecnico ANCI*

1



---

Nel nostro Paese la disciplina legislativa in materia di appalti si è da sempre caratterizzata per regolare minuziosamente con norme di dettaglio le procedure di selezione di affidamento delle gare d'appalto; è invece mancato, almeno fino alla fine degli anni Novanta del precedente secolo, un approccio sistemico, volto a far emergere la rilevanza complessiva dell'aggregato di spesa pubblica rappresentato dagli appalti ed affidamenti dell'insieme delle P.A. Italiane.

L'attenzione ai modelli organizzativi, in sostanza a chi fa cosa in materia di appalti, ha iniziato ad imporsi in relazione a tematiche non facilmente armonizzabili tra loro; la crisi economica, cui conseguiva la necessità di porre argini e razionalizzare la spesa pubblica; il nuovo contesto ordinamentale originato dalla riforma del titolo V° della Costituzione; il susseguirsi di fenomeni corruttivi, anche indotti da norme derogatorie ed emergenziali, ma sostanzialmente poggianti su un assetto normativo in materia di appalti inutilmente burocratico e poco adeguato a sviluppare una *governance* della domanda pubblica nel mercato.

Ne è emerso un percorso, ad oggi tutt'altro che concluso, nel quale si sono iniziati a sperimentare modelli organizzativi di approvvigionamento assai variegati, ispirati a logiche e principi talora anche molto distanti.

L'istituto di riferimento è quello delle centrali di committenza, recepito

dalle direttive comunitarie nell'art. 33 del codice dei contratti, e di nuovo oggetto di una direttiva comunitaria, la 24/2014 CE, che se ne occupa nei considerando da 69 a 73 e ne definisce l'istituto, quale "amministrazione aggiudicatrice", all'art. 2 comma 14, 15, 16, dettandone la disciplina di principio all'art. 37.

La determinazione ANAC n. 3/2015 comprende poi nel genus "centrali di committenza" sia i soggetti aggregatori, istituiti ma non definiti con l'art. 9 del DL 66/2014, sia le SUA, regolate con l'art. 13 della legge 136/2010. In particolare, i soggetti aggregatori risultano come una forma qualificata ed abilitata di centrale di committenza, successiva all'apposita valutazione cui consegue l'iscrizione a numero chiuso (stabilito in 35) in un albo tenuto da ANAC.

Le centrali di committenza non costituiscono, invece, numero chiuso e possono svolgere anche ulteriori attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza (attività ausiliarie) ma, di converso, non possono qualificarsi quali amministrazioni aggiudicatrici i soggetti che svolgano esclusivamente tali attività ausiliarie.

Dal quadro sopra rappresentato, emerge come i possibili modelli organizzativi possano assumere e stiano assumendo fisionomie e connotati nella logica della differenziazione, in relazione sia alle norme ed alla loro ratio, sia alle variegate esperienze territoriali e settoriali che ne richiedono l'utilizzo. Non è detto che ciò sia un male, anzi si tratta, a nostro avviso, di una ricchezza che deve essere valorizzata, facendo emergere le opportunità che tale sistema complesso può apportare, ove ricondotto in una logica di rete finalizzata a rendere le pubbliche amministrazioni soggetti capaci di districarsi nei multiformi mercati cui riferirsi per soddisfare la multiforme domanda pubblica.

Le soluzioni sul tappeto hanno ruotato intorno al binomio aggregazione/centralizzazione degli appalti pubblici: si tratta, è bene evidenziarlo subito, di due principi, spesso erroneamente utilizzati come sinonimi. Invece,

se entrambi sono finalizzati a ridurre la cosiddetta polverizzazione delle stazioni appaltanti, l'aggregazione presuppone anche un'organizzazione comune tra soggetti che fino ad allora operavano separatamente, mentre la centralizzazione continua a mantenere distinti i soggetti in campo e si risolve in una nuova allocazione delle competenze tra loro.

È però anche errata una concezione che contrapponga astrattamente la centralizzazione all'aggregazione, non valorizzando le potenzialità che ognuna di queste soluzioni può rappresentare sul terreno della maggiore efficienza degli appalti pubblici. Si propone invece una lettura che evidenzi le opportunità e i vantaggi di un modello organizzativo che le assuma entrambe in modo armonico.

La fondamentale distinzione tra affidamenti aggregati e centralizzati si ritrova all'art. 9, comma 4 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, che ha introdotto il comma 3 bis all'art. 33 del codice dei contratti, che disciplina gli acquisti dei Comuni non capoluogo ponendo l'alternativa tra modalità aggregative (unioni di Comuni, accordi consortili) e soluzioni accentrate (strumenti elettronici gestiti da CONSIP o da altro soggetto aggregatore). La stessa norma propone anche soluzioni intermedie quali la centralizzazione della gara da svolgersi a cura di una centrale di committenza (le Province, i soggetti aggregatori).

Tuttavia il ricorso a procedure accentrate, attraverso CONSIP e altri soggetti aggregatori, è possibile solo per quelle tipologie di lavori beni e servizi, che questi sono in grado di fornire e, allo stato attuale, una parte maggioritaria di tali spese non è da essi intermediata né essi sono nelle condizioni organizzative per svolgere sistematicamente appalti per conto delle altre P.A..

La norma stabilisce la regola del numero chiuso per i soggetti aggregatori (non più di 35); non sono previsti, almeno ad oggi, limiti numerici alla costituzione di centrali di committenza nelle due forme previste dalle norme (CUC e SUA).

Allo stato attuale, con DPCM 11 novembre 2014, sono stati definiti i criteri per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori; è stato anche istituito il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, previsto dal DPCM 14 novembre 2014, finalizzato alla raccolta dei dati relativi alla previsione degli acquisti per beni e servizi ed all'integrazione ed armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto su scala nazionale.

I dati CONSIP riportano la cifra di 130 miliardi per consumi intermedi, dei quali solo 12 sono attualmente acquisiti tramite soggetti aggregatori, mentre 40 miliardi non risultano intermediati da nessuno di tali soggetti. Infine, gli appalti di lavori pubblici (comprensivi delle manutenzioni) sono quasi totalmente esclusi dall'ambito della centralizzazione a cura di soggetti aggregatori.

Dunque, a decorrere da settembre 2015, la gestione in forma associata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, beni e servizi, denominata CUC, è di fatto obbligatoria per i Comuni non capoluogo almeno per i lavori pubblici, ove non sia possibile, allo stato attuale e salvo poche eccezioni, ricorrere a soggetti aggregatori abilitati ad acquisirli (ad es. la Regione Lombardia dispone di un soggetto aggregatore anche per i lavori pubblici); nonché per varie tipologie di servizi (servizi scolastici, culturali, sociali, finanziari...) ove è assente la CONSIP e non tutti i soggetti aggregatori regionali costituiti sono in grado di intervenire.

La disciplina generale delle forme associative degli enti locali si trova all'interno del D.lgs 267/2000, che regola le convenzioni tra Comuni (art.30), i consorzi (art. 31), le unioni di Comuni (art. 32), le società degli enti locali (art.113 e 113bis); ad esse si aggiunga il disposto dell'art. 15 della legge 241/1990, che stabilisce che le PA possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Infine, la possibilità anche per gli enti pubblici di ricorrere, ove non espressamente vietato, a norme di diritto comune, apre la strada a forme

associative quali le associazioni e le fondazioni, regolate dal libro primo del codice civile.

Sussistono anche talune limitazioni alle possibilità associative dei Comuni, in gran parte giustificate dall'orientamento di arginare la proliferazione di enti ed organismi e finalizzata alla razionalizzazione ed al controllo dei centri di spesa, come quella dettata dall'art. 28 della legge 244/2007, che consente l'adesione ad un unico consorzio o unione dei Comuni (mentre non si pongono limiti alle stipulazioni di convenzioni ex art. 30 del D.lgs 267/2000 o accordi ex art. 15 legge 241/1990).

Dello stesso tenore l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, che provvede alla soppressione di consorzi di funzioni tra enti locali e, di conseguenza, inibisce l'utilizzabilità di tale istituto anche per la funzione "acquisti". In relazione a tali norme, ANCI e ANAC concordano nel ritenere che l'espressione "accordi consortili", contenuta nel comma 3 bis del codice di contratti risulti atecnica e debba essere invece riferita alla soluzione convenzionale di cui all'art. 30 del D.lgs 267/2000. Chi scrive ritiene inoltre che, ai fini della costituzione della forma aggregativa di una CUC, sia utilizzabile anche il disposto dell'art. 15 della legge 241/1990 che, nel consentire accordi tra PA per lo svolgimento di attività di comune interesse, permette di estendere l'ambito associativo delle CUC, aprendo alla partecipazione sia di Comuni, che di altri enti e soggetti pubblici.

L'elemento che distingue tutte le ipotesi di aggregazione descritte è costituito dal fatto che nessuna di esse genera nuovi enti e, dunque, non produce ulteriore proliferazione di centri di spesa entificati, che appaiono in contrasto con la *ratio* di tutte le più recenti disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione amministrativa.

Fermo quanto sopra, sussiste un'ampia discrezionalità di modelli organizzativi adottabili per le CUC:

possono essere organizzate attraverso la costituzione di un ufficio comune, oppure possono designare un Comune capofila, cui delegare la



funzione di CUC. Nel primo caso, si fa sussistere una relazione organica tra l'ufficio e i vari Comuni che se ne avvalgono, in sostanza l'ufficio è contemporaneamente organo di più Comuni ed opera direttamente per questi; nel secondo, invece, il Comune capofila opera in virtù di una vera e propria delega da parte degli altri aderenti, con le ovvie conseguenze in tema di responsabilità di corretto esercizio della delega. Così, mentre nel primo caso i dipendenti della CUC hanno, quantomeno sul piano funzionale, una dipendenza nei confronti di tutti gli enti aderenti (che dovranno coordinarsi per esercitarla), nel secondo l'attività dell'Ufficio della CUC è mediata dalla delega attribuita al Comune capofila.

Pur tuttavia, si ritiene che in entrambi i casi sopra descritti, sia possibile (e per molti motivi) che i tutti i Comuni aderenti assegnino funzionalmente loro personale alla CUC: non solo per motivi di efficienza e coordinamento, ma anche per risolvere talune contraddizioni della fonte legislativa.

In particolare, le competenze dei RUP (responsabili unici dei provvedimenti), sono prefigurate dal legislatore senza un coordinamento con le (successive) norme in materia di CUC: ne deriva che risulta assai complesso garantire il principio dell'unitarietà della responsabilità del procedimento e della sua appartenenza all'amministrazione che bandisce la gara (che nel caso di Comune capofila dovrebbe essere dipendente di quel Comune), con le competenze attribuite al RUP, tra cui figurano quelle in materia di programmazione e di certificazione di regolare esecuzione dell'appalto, che, in tutta evidenza, non possono essere delegate anch'esse al Comune capofila. Inoltre, la direttiva comunitaria 24/2014, all'art. 37, assegna espressamente alla PA committente la responsabilità dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva nei confronti delle parti da essa svolte.

Pertanto, un modo per affrontare questa contraddizione, consiste proprio nell'assegnazione del personale da parte di tutti i Comuni, in modo da poter attribuire le competenze, ed in specifico quella di RUP, ai soggetti che possano esercitarla nella sua interezza.

L'altro importante elemento di differenziazione attiene al quadro funzionale: quali competenze attribuire alle CUC? Va qui evidenziato che la CUC deve essere concepita come un'opportunità per un miglioramento in termini di efficienza ed efficacia delle procedure di gara, in questo senso appare opportuno che, acquisti di beni e servizi standardizzabili o aggregabili, vengano gestiti secondo la logica della programmazione e dell'affidamento coordinato. Pensiamo non solo agli acquisti di cancelleria, arredi, computer, vestiario, segnaletica..., ma anche a servizi di pulizia, facchinaggio, o, infine alle manutenzioni stradali ed al verde pubblico. In tutti questi casi l'aggregazione degli acquisti e degli affidamenti può consentire di ottimizzare le risorse, sviluppare le professionalità e predisporre procedure secondo ambiti meno angusti, determinando le condizioni per una più ampia concorrenzialità.

A questo proposito ANAC ritiene che talune tipologie di appalti, come le concessioni di servizi e i servizi di cui all'attuale allegato 2 B) del codice dei contratti, non siano obbligatoriamente attribuiti alle CUC. A prescindere da tale orientamento, sul piano delle opportunità, si segnala invece la convenienza di aggregare queste tipologie di appalti che, proprio per le loro caratteristiche di complessità, possono trovare nell'ambito più ampio della CUC un fertile terreno di efficientamento e di professionalizzazione. Ancor di più, in materia di concessioni di lavori e partenariato pubblico privato, ove sarebbe opportuno delineare modelli di CUC specialistiche, professionalizzate per poter dar corso a queste complesse tipologie di affidamenti e costruire opportunità nuove d'investimento per le pubbliche amministrazioni.

Poiché le CUC dovranno operare anche per gli appalti di lavori, va evidenziato che qui la standardizzazione potrà operare in modo limitato, con il solo riferimento alle manutenzioni; sembra così emergere un'impostazione riduttiva del ruolo delle CUC, cui verrebbe affidata solo la fase della gara. Va perciò sottolineato che l'aspetto più qualificante dell'aggregazione in materia di lavori pubblici risiede piuttosto nella capacità di coordinare le competenze degli uffici tecnici dei soggetti aderenti,

finalizzata alla professionalizzazione, che appare sempre più necessaria a partire dalla fase di programmazione e progettazione, oltre che nella fase successiva alla stipulazione del contratto. È in questa logica, e non (solo) nella burocratica assegnazione alla CUC dello svolgimento della gara, che possono individuarsi le opportunità più promettenti di questo modello organizzativo.

La centralizzazione degli appalti si è proposta, nel nostro Paese, essenzialmente sotto quattro diverse forme: le convenzioni CONSIP, il mercato elettronico, i sistemi telematici regionali; ad esse si aggiungono le Stazioni Uniche Appaltanti, regolate dall'art. 13 della legge 136/2010 e dal D.PCM 30 giugno 2011, le province, le CUC.

Le convenzioni CONSIP (o di altre centrali di committenza) si caratterizzano per la centralizzazione della gara, svolta in proprio e non su delega, e con l'effetto di separare la procedura di gara dall'affidamento degli appalti. Infatti, CONSIP svolge una procedura di gara volta ad individuare un operatore economico: questi si obbliga a stipulare contratti con tutte le amministrazioni pubbliche che glielo richiederanno, per determinati beni e servizi stabiliti dalla gara stessa, nonché sino alla concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione, ai prezzi e condizioni ivi previsti ed entro un certo periodo contrattuale predeterminato (avvicinandosi così allo schema civilistico del contratto a favore di terzi).

Pertanto, l'operatore economico che ha vinto la gara CONSIP non si è ancora aggiudicato nessun vero appalto ma solo effetti obbligatori a suo carico (precisamente, l'obbligo a contrarre con terzi, rappresentati da tutte le P.A. Italiane che intendono giovarsene); il contratto d'appalto vero e proprio sarà invece stipulato tra le singole amministrazioni e, solo in quella fase, matureranno l'obbligo di risultato e l'elemento corrispettivo propri del contratto d'appalto.

Attraverso le convenzioni CONSIP si evita che trentamila stazioni appaltanti svolgano altrettante procedure, con evidente aggravio in termini di moltiplicazione delle procedure e dei contenziosi.

Ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche possono optare se ricorrere alle predette convenzioni, ovvero svolgere gare autonome utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

Giova evidenziare l'importante novità introdotta con le convenzioni CONSIP: per la prima volta, il prezzo e la qualità entrano nel sistema degli appalti pubblici, quali criteri idonei a misurarne la legittimità. Fino ad allora, l'unico elemento di valutazione della legittimità (e dell'efficienza) degli appalti pubblici era rappresentato dall'adozione di una procedura corretta tra quelle tipizzate dalle norme, mentre non aveva rilievo o quasi il risultato finale in termini di prezzo e qualità ottenuto sul mercato. Con le convenzioni CONSIP prende forma un prezzo (ed uno standard qualitativo) di riferimento, alla stregua del quale tutte le P.A. devono misurare le *performance* dei propri affidamenti svolti autonomamente. Esse sono pertanto uno strumento molto utile, sottolineando che l'utilità sistemica si genera proprio nell'alternativa posta alle P.A. dalla loro vigenza, che spinge ad una valutazione nel merito dell'analisi dei propri fabbisogni e dell'opportunità o meno di sviluppare, rispetto al risultato ottenuto da CONSIP, un ulteriore confronto concorrenziale di mercato.

Dal punto di vista sistemico, infatti, è proprio il corretto utilizzo di questa alternativa a minimizzare il rischio di monopolio che si determinerebbe inevitabilmente con la sola centralizzazione.

Il secondo importante passaggio in tema di centralizzazione è rappresentato dal mercato elettronico, avviato dal DPR 101/2002 e ora regolato all'art. 328 del DPR 207/2010 e utilizzabile per affidamenti sotto soglia.

Riduttivamente si definisce spesso il mercato elettronico "uno strumento": realizza, infatti, autonome e specifiche procedure di selezione dei contraenti esperibili solo per via telematica, sulla base di un bando di abilitazione centralizzato e pubblicato da CONSIP. Il bando individua categorie e specifici beni e servizi (meta-prodotti) e consente agli operatori

economici di pubblicare relativi prezzi indicativi, sui quali le PA possono procedere a richieste di rilanci competitivi o ad acquisti diretti.

Qui l'elemento di centralizzazione è rappresentato dal bando (di abilitazione) che consente di organizzare un contesto di offerta costantemente aperto e concorrenziale. Al mercato elettronico non corrisponde, come per le convenzioni, l'alternativa della procedura autonoma da parte delle stazioni appaltanti per il semplice fatto che già si risolve in un'autonoma procedura (in sostanza il legislatore stabilisce che per gli acquisti sotto soglia comunitaria debba sempre essere utilizzata la procedura del mercato elettronico, purché sia stato pubblicato un bando di abilitazione e sia stato indicato il meta prodotto riferibile al bene da acquistare). Diversamente dalle convenzioni CONSIP che centralizzano la domanda ed aggregano l'offerta, il mercato elettronico centralizza il contesto e consente alla domanda ed all'offerta pubblica di incontrarsi con una modalità sempre aperta al confronto concorrenziale in ambito nazionale. Tuttavia, analogamente alle convenzioni, anche il mercato elettronico propone alle P.A. un sistema di prezzi di riferimento ineludibile anche al fine della valutazione di legittimità della procedura di affidamento intrapresa.

Sono, invece, qualificabili come strumento telematico in senso proprio i sistemi telematici di acquisto messi a disposizione dalle Regioni. Essi infatti consentono di svolgere le tradizionali procedure di scelta del contraente (procedure aperte, ristrette, negoziate), secondo modalità telematiche e non cartacee. La centralizzazione che si realizza in questo caso non è tuttavia trascurabile perché attiene a tutte le fasi di pubblicazione, interlocuzione, presentazione delle offerte, estendendosi alla predisposizione di moduli per la partecipazione alle gare ed alla predisposizione di sistemi di flussi documentali. Questi sistemi telematici conseguono così un importante risultato in termini di trasparenza ed efficienza e dovrebbero essere incentivati nel loro utilizzo anche in materia di lavori pubblici. Invece, inspiegabilmente l'art. 9, comma 4 del D.L. 266/2014 non consente l'acquisizione di lavori attraverso questa soluzione di centralizzazione dello strumento, limitando di fatto il ricorso all'e procurement anche laddove, a livello degli strumenti regionali, sarebbe già possibile.

L'ultimo modello organizzativo di centralizzazione (SUA, Province, CUC, soggetti aggregatori) si caratterizza per il fatto che le singole stazioni appaltanti, dopo aver predisposto la documentazione progettuale da mettere a gara, in modo più o meno collaborativo con il soggetto centralizzato prescelto, affidano a quest'ultimo il compito di svolgere la gara fino alla fase della sua aggiudicazione definitiva. Si tratta di un modello utile per gare di particolare complessità come, ad esempio i partenariati pubblico privati o le concessioni. Ad avviso di chi scrive, questo modello di centralizzazione non può essere utilizzato estensivamente e soprattutto non deve essere imposto sistematicamente per legge, in quanto implica una organizzazione delle CUC (per sopportare l'impatto della richiesta sistematica di migliaia di gare) poco realistica; inoltre risulterebbe entro certi limiti controproducente rispetto alla necessità di creare forme di aggregazione dal basso degli affidamenti, come quelle sopra descritte. Esso ha anche la caratteristica (in chiave anticorruzione) di ampliare la cesura tra scelta politica e soggetti incaricati di darle attuazione, realizzando una sorta di "avvalimento alla rovescia", dove la spettanza della decisione politica è decentrata e la funzione amministrativa di tipo esecutivo avviene attraverso un sistema coordinato ad un livello più alto.

Il quadro non sarebbe completo senza evidenziare che i modelli sopra descritti, avranno maggiori probabilità di produrre un miglioramento sistemico se accompagnati da una condivisione di metodologie e linguaggi e da un attento monitoraggio delle attività e dei risultati. Qui entrano in gioco l'ANAC, il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, insomma la regia d'insieme, che per il prevedibile mutare rapidissimo delle tecnologie, potrebbe essere regolata in modo innovativo ed inedito, sulla base di un'essenziale legge di principi, coadiuvata non più da regolamenti attuativi ma da manuali da elaborare e costruire nel vivo delle esperienze, con la più ampia collaborazione degli operatori. Il percorso di approvazione di una nuova legge sugli appalti ci dirà se ciò sarà possibile.



# **Servizi di centralizzazione delle committenze e attività ausiliarie**

**Tanti dubbi  
e qualche piccola certezza**

a cura di

**Claudio Lucidi**

*Esperto in normativa sui Contratti Pubblici  
e Finanza di Progetto del Comune di Roma  
e membro del Gruppo Tecnico ANCI*

2





---

La nuova Direttiva sugli appalti pubblici, in corso di recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale, al 70° Considerando, prevede la facoltà da parte delle Amministrazioni Aggiudicatrici di ricorrere alle centrali di committenza per lo svolgimento delle attività di centralizzazione degli acquisiti.

*Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva. Dovrebbe anche essere ammesso che tali appalti pubblici di servizi includano la fornitura di attività di committenza ausiliarie. Gli appalti pubblici di servizi per la fornitura di attività di committenza ausiliarie dovrebbero, qualora non siano eseguiti da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze all'amministrazione aggiudicatrice interessata essere aggiudicati conformemente alla presente direttiva. È anche opportuno ricordare che la presente direttiva non dovrebbe applicarsi nei casi in cui le attività di centralizzazione delle committenze o le attività di committenza ausiliarie non sono effettuate attraverso un contratto a titolo oneroso che costituisce appalto ai sensi della presente direttiva (DIRETTIVA 2014/24/UE)*

Il Codice dei Contratti definisce le Centrali di Committenza come Amministrazioni Aggiudicatrici

*La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:*

*- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,*

*o*

*- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (D. Lgs. 163/06)*

**Quindi non solo i comuni bensì anche le centrali di committenza (quando sono amministrazioni aggiudicatrici) possono avvalersi di attività di centralizzazione svolte da altre centrali di committenza più "specializzate" rispetto alle prime (se così non fosse non si capirebbe la ratio della norma).**

Nelle more della definizione del nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, qualora fossero recepite le indicazioni UE, si potrebbe configurare una rete di centrali di committenza alcune delle quali specializzate per categorie e/o settori merceologici a cui altre centrali di committenza potrebbero rivolgersi per soddisfare specifiche necessità.

Anche il Disegno di Legge delega di recepimento della Direttiva, riconosce la necessità di creare un sistema di stazioni appaltanti professionalizzate laddove la professionalizzazione dovrebbe consentire la razionalizzazione delle procedure di spesa e, quindi, presumibilmente, la specializzazione settoriale (forniture, servizi e lavori) e, perché no, merceologica

*s) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico-organizzativa (Disegno di Legge Delega AS 1678)*

E sempre dai principi enunciati nella proposta di DDL Delega si possono trarre le medesime conclusioni: un sistema a rete di centrali di committenza diversificate e specializzate

*u) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera s), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale o di provincia autonoma per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro (Disegno di Legge Delega AS 1678)*

Nell'ambito della professionalizzazione e della "specializzazione" è possibile, sempre secondo la Direttiva 2014/24, che alcune centrali di committenza, oltre a fornire l'attività di centralizzazione, possano anche svolgere **attività di committenza ausiliare**.

Sono attività di committenza ausiliare quelle *attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:*

- a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;*
- b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;*
- c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata;*

Questa disposizione sembra recepire completamente quanto ebbe a suggerire il Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici - Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti», propeudico alla nuova direttiva appalti

*4.2.7 I comuni - dato il numero elevato di comuni di medie e soprattutto di piccole dimensioni - dovrebbero essere incoraggiati, se non addirittura obbligati, a collaborare alla realizzazione di progetti con una massa critica sufficiente, sulla base di considerazioni finanziarie, di professionalità e di efficienza. Il CESE chiede che venga rivolta particolare attenzione a questo aspetto, raccomanda in ogni caso lo scambio di buone pratiche e sollecita un chiarimento sulle norme in materia di acquisti delle amministrazioni pubbliche in questo contesto (Parere Comitato Economico Sociale Europeo 2011/C 318/19)*

Non vi è dubbio che il tipo di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, comportando una generalizzata deroga all'applicazione del metodo del ricorso al mercato, rientri nell'alveo di quella speciale cooperazione pubblico-pubblico caratterizzata "dall'instaurarsi di una cooperazione tra enti finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune" (Sentenza Commissione/Germania del 9 giugno 2009, nella causa C-480/06). Ciò anche nel caso in cui oggetto della cooperazione è la fornitura di attività di committenza ausiliarie (vale a dire di servizi qualora si ricorresse al mercato).

**Centralizzazione → Aggregazione → Attività ausiliarie di supporto**

Seguendo nel ragionamento poc'anzi sviluppato, la domanda che viene spontanea è la seguente: è possibile costituire tra enti territoriali, su base volontaria, forme di centralizzazione delle procedure di acquisizione che contemporaneamente agevolino l'aggregazione della domanda nell'ambito degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (la cosiddetta "massa critica")? E quindi, laddove necessario, è possibile immaginare che queste centrali di committenza possano avvalersi, per i servizi ausiliari, di altre centrali di committenza "specializzate"? Da una lettura sistematica delle norme della Direttiva UE non appare esclusa la percorribilità di questa strada. Ora si tratta di vedere come le indicazioni EU saranno recepite dal legislatore italiano!

Tuttavia, una recente presa di posizione dell'ANAC sul tema più generale della centralizzazione della committenza (ancorché riferita ad una fattispecie diversa) sembrerebbe esprimere un favor a quelle forme di centralizzazione la cui operatività è riferita ad ambiti territoriali predefiniti, inibendo, per questa via, soluzioni di collaborazione che non siano espressione di enti "contigui" territorialmente.

*Nell'attuale versione dell'art. 33 comma 3-bis pur essendo stato eliminato il riferimento al «territorio di ciascuna provincia» restano tutti gli altri elementi e cioè, la necessità di avvalersi dei competenti uffici anche delle Province, il riferimento alle Unioni dei Comuni, nonché agli accordi consortili che rimandano al T.U. enti locali; d'altro canto la ratio della normativa in esame è rimasta quella di "centralizzare" attraverso forme di aggregazione in ambito territorialmente circoscritto e definito, per consentire anche la condivisione delle risorse umane e strumentali degli Enti interessati, la razionalizzazione dei centri di spesa, la riduzione dei costi di gestione e il conseguente risparmio di risorse pubbliche (ANAC Delibera n. 32 del 30 aprile 2015)*

Pur volendo accedere a questo taglio interpretativo quello che ci si chiede è se anche per le attività di committenza ausiliarie la contiguità territoriale è una condizione necessaria per avvalersi di forme di collaborazione tra enti pubblici nell'ambito degli appalti e delle concessioni. In sostanza il dubbio è se in una configurazione di una "struttura di rete" con Centrali di Committenza diversamente qualificate, con riferimento alla fornitura di attività ausiliarie a favore di altre amministrazioni aggiudicatrici, prevalga il requisito della contiguità e dell'identificazione territoriale rispetto a quello della "specializzazione". L'attuale quadro normativo sotteso alle regole di funzionamento delle amministrazioni locali non sembrerebbe inibire questa opportunità. Ciò nondimeno qualche elemento di maggiore chiarezza sarebbe più che mai auspicabile.

### **PPP e le attività ausiliarie**

Particolarmente indicato nel settore del PPP potrebbe essere il ricorso, su base di collaborazione volontaria, alle attività "specialistiche" che possono essere fornite alle amministrazioni aggiudicatrici da altre amministrazioni aggiudicatrici appositamente qualificate sotto forma di centrali di committenza per attività ausiliarie (*best practices*).

Si pensi, ad esempio, a progetti settoriali come quelli dell'efficientamento energetico degli immobili pubblici, della costruzione o recupero di edifici scolastici, o di interventi nei servizi di rete in ambiti territoriali sovracomunali. Il DDL Delega espressamente prevede, tra i principi e criteri informativi del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, l'individuazione di strumenti per incentivare il ricorso alla partnership pubblico privato

*ii) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti (Disegno di Legge Delega AS 1678)*

*II) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione (Disegno di Legge Delega AS 1678)*

Dal lato procedurale, gli interventi mediante PPP presuppongono la predisposizione di una pluralità di atti amministrativi preceduti da analisi preliminari di carattere multidisciplinare e molto specialistiche.

Questo tipo di know-how è spesso assente o insufficiente a livello locale. La valutazione preliminare di carattere economico-finanziaria obbliga a concentrare l'analisi sugli aspetti gestionali, attraverso una valutazione dei costi storici, spesso divisi tra diversi centri di costo e non tutti controllabili dalla stessa entità amministrativa. Sul lato dei ricavi, la mancanza di una cultura di pianificazione economica e finanziaria, non consente di valutare compiutamente un progetto imprenditoriale di carattere gestionale. Infine, la indisponibilità di modelli contrattuali standard "validati", impedisce di inquadrare correttamente, dal punto di vista contabile, un intervento di PPP con riferimento alla allocazione dei rischi. Questo insieme di criticità è la causa principale dello scarso ricorso, da parte delle amministrazioni locali, a forme di partenariato pubblico privato.

Per converso, la dimensione economica minima degli interventi su base territoriale non consente il raggiungimento di quella "massa critica" che rende sostenibile un investimento da parte di soggetti privati. Da qui la necessità di individuare forme di aggregazione settoriale che consentano di "accorpare" interventi simili su ambiti territoriali vasti.

Infine, una incentivazione, anche di carattere organizzativa, nel senso indicato, potrebbe consentire una ottimizzazione delle risorse immaginando un effetto leva delle risorse finanziarie pubbliche nei confronti degli investimenti privati.





# Modelli organizzativi e gestionali per l'affidamento dei contratti

a cura di

**Gianpiero Fortunato**

*Funzionario Amministrativo del Comune  
di Salerno, Consulente in materia di appalti  
pubblici e PPP e membro del Gruppo  
Tecnico ANCI*

3



---

## Definizione dei modelli

La *centrale di committenza* trova la sua fonte normativa nell'art. 3, comma 34, del D.lgs n. 163/2006. Infatti, il legislatore del 2006, recependo alcuni indirizzi comunitari, ha voluto introdurre una figura che potesse coordinare le procedure di appalto nel magmatico mondo della pubblica amministrazione o, addirittura, provvedere all'acquisto di beni e servizi per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.

In effetti, il Codice ha previsto due figure tipiche definendole ambedue "amministrazione aggiudicatrice". Ma, mentre la prima acquista beni e servizi per conto di altre pubbliche amministrazioni, ponendo in essere quindi dei veri e propri contratti, la seconda invece si ferma all'aggiudicazione delle procedure di appalto - quindi anche lavori pubblici - anch'essi destinati ad altri soggetti della P.A..

Riguardo invece ai *soggetti aggregatori* previsti dall'art. 33, comma 3bis, del D.lgs n. 163/2006, è stata una determinazione Anac ha definirli quali forme più evolute di centrali di committenza in quanto soggetti "qualificati" ed "abilitati" (dalla legge ovvero da un atto amministrativo dell'Anac) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per altri enti, che decidono di avvalersene (ANAC - *determinazione n. 3 del 25.02.2015*).

Al fine di dare qualche spunto per meglio ottimizzare l'organizzazione delle competenze all'interno di una Centrale unica di committenza (CUC), sembra opportuno che sia definito anche un modello organizzativo inteso come forma giuridica, adottata dal raggruppamento degli enti locali in cui sono individuate le responsabilità della *governance*.

Al contempo, si ritiene opportuno fornire un contributo circa il modello gestionale in grado di meglio illustrare il rapporto tra gli enti consociati nelle varie fasi del procedimento di affidamento di un contratto pubblico.

### Modello organizzativo

Tra i vari modelli proposti dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 per l'acquisizione in forma armonizzata di lavori, servizi e forniture, assume particolare rilievo il c.d. *"accordo consortile"*, in quanto strumento particolarmente duttile e di non difficile implementazione.

Il termine *"accordo consortile"* deve essere interpretato come un'espressione atecnica, con la quale il legislatore ha voluto, in senso molto generale, riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. **30 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)**, come strumento alternativo all'unione dei Comuni (*Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013*).

La scelta della soluzione organizzativa più idonea per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture di beni è rimessa, quindi, alla piena autonomia degli enti locali aderenti alla convenzione ex art. 30 Tuel. In tal senso la convenzione deve comunque definire:

- a) le soluzioni individuate;
  - b) la scelta del soggetto capofila;
  - c) i ruoli e le responsabilità rispetto al modello organizzativo prescelto;
  - d) le modalità di interazione tra i singoli enti associati e il soggetto deputato alla gestione (operativa) delle acquisizioni in forma aggregata
- Particolare attenzione deve essere posta al ruolo del Responsabile del procedimento ed al suo intervento nelle varie fasi.

Spetta inoltre agli enti, sempre in base alla loro autonomia, definire le

modalità di utilizzo delle risorse umane nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza.

Le opzioni a disposizione, per l'applicazione dell'art. 30 del Tuel (D.lgs n. 267/2000), da parte degli enti aderenti sono quelle stabilite dal comma 4 che, nella prima parte disciplina un modello fondato su di un ufficio comune che utilizza personale distaccato degli enti, mentre, nella seconda parte dello stesso comma, individua un nuovo schema basato sulla delega di funzioni ad un ente associato che utilizzerebbe le proprie risorse. In ambedue i casi prospettati la centrale unica di committenza dovrebbe impennarsi su di un modello organizzativo nel quale il ruolo predominante venga affidato al Responsabile unico del procedimento (RUP).

Quest'ultimo continuerebbe a mantenere un rapporto di servizio con l'ente appartenente ma instaurerebbe un rapporto di tipo funzionale con la Centrale unica di committenza.

In questo modo viene salvaguardata l'unitarietà del procedimento amministrativo di affidamento di un contratto pubblico (*art. 10, comma 1, del D.lgs n. 163/2006*) e al contempo non viene smantellata la preesistente allocazione delle responsabilità in fase di programmazione dei fabbisogni, di gestione della gara e di esecuzione del contratto.

Quindi il modello organizzativo a seconda delle autonome scelte degli enti aderenti sarebbe così costituito:

- A. Il Responsabile della centrale di committenza è il funzionario responsabile **dell'ufficio comune** (ufficio unico) *ovvero* il responsabile **dell'ufficio delegato** (delega di funzioni).
- B. Il Responsabile unico del procedimento di affidamento di un contratto pubblico sarà il funzionario apicale del Comune proponente l'appalto di lavori, servizi e forniture.
- C. Le attività di gara vengono espletate dai singoli funzionari/dipendenti dell'ufficio comune ovvero dell'ufficio delegato.

Tale impostazione dovrebbe trovare collocazione tra le clausole della convenzione per la realizzazione della Centrale Unica di Committenza ovvero nell'allegato disciplinare di gestione.

### **Modello gestionale**

Il modello gestionale del procedimento di affidamento di un contratto pubblico dovrà tenere conto delle singole peculiarità degli enti aderenti ma, soprattutto, di un sforzo di accorpamento che non può essere calato dall'alto, bensì deve seguire un percorso naturale e gradualistico al fine di permettere agli attori di poter metabolizzare la riforma e venire incontro alla volontà del legislatore.

Per queste ragioni si è pensato che, nelle fasi di avvio della gestione della Centrale unica di committenza, le varie fasi di affidamento dei contratti pubblici - di seguito specificate - potessero essere divise secondo alcuni schemi.

Fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici (D.lgs n. 163/2006):

- a) *Fase della programmazione*
- b) *Fase della gestione della gara*
- c) *Fase della esecuzione del contratto*

La prima fase, quella della valutazione e della pianificazione dei fabbisogni della comunità amministrata, rimarrebbe in capo al Comune aderente. In questo modo, in una fase iniziale, sarebbe garantito il mantenimento dello status quo riguardo alla scelta delle necessità territoriali ma, al contempo, si avvierebbe il processo virtuoso di stabilire le scelte per unità sovracomunali e di area vasta, al fine di ottenere l'efficienza dell'azione amministrativa ma soprattutto l'economicità della stessa.

Fase della programmazione degli appalti pubblici:

- Piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche
- Strumenti di programmazione dei servizi e forniture

- Obiettivi del Piano esecutivo di gestione
- Progettazione di lavori, servizi e forniture

La fase successiva, quella della gestione operativa della gara sarebbe in capo alla Centrale unica di committenza la quale mediante il suo Responsabile e il relativo Rup porrebbe in essere le procedure di gara per l'affidamento degli appalti dei singoli Comuni associati.

Fase della gestione della gara per l'affidamento dei contratti pubblici:

- Approvazione bando/disciplinare di gara/lettera di invito
- Nomina commissione di gara
- Aggiudicazione della gara

Ovviamente l'ultima fase relativa alla gestione del contratto sarebbe in capo ad ogni singolo Comune aderente e sarebbe eseguito secondo le proprie necessità.

Fase della esecuzione del contratto:

- Stipula del contratto
- Esecuzione del contratto
- Liquidazione corrispettivi d'appalto
- Gestione eventuali varianti in corso d'opera
- Collaudi

Il dettaglio dei compiti e la divisione delle responsabilità tra il Comune aderente e la Centrale unica di committenza troverà disciplina nella convenzione ex art. 30 Tuel, che i singoli enti saranno chiamati a stipulare per la costituzione della stazione unica appaltante.

Con il quadro sinottico di seguito riportato si è cercato di rendere in schema quanto affermato nei precedenti punti.



### Fase della programmazione dei fabbisogni

<b>Adempimenti</b>	<b>Comune aderente</b>	<b>Centrale di Committenza</b>
Programmazione dei lavori pubblici, forniture e servizi	X	
Individuazione del RUP per ogni intervento	X	
Acquisizione CUP	X	
Affidamento incarichi per progettazioni lavori, servizi, forniture	X	
Validazione progetti	X	
Approvazione progetti	X	
Indicazione offerenti da invitare	X	
Determina a contrarre ( <i>prenotazione impegno di spesa</i> )	X	

### Fase della gestione della gara

<b>Adempimenti</b>	<b>Comune aderente</b>	<b>Centrale di Committenza</b>
Richiesta C.I.G.		X
Predisposizione, bandi di gare, lettere d'invito		X
Organizzazione Calendario e sedute di gare		X
Nomina commissione giudicatrice		X
Supporto procedure gara		X
Verbale aggiudica provvisoria		X
Determina aggiudica definitiva		X

### Fase di esecuzione del contratto

<b>Adempimenti</b>	<b>Comune aderente</b>	<b>Centrale di Committenza</b>
Presa d'atto dell'aggiudica definitiva (determina impegno di spesa)	X	
Stipulazione contratto	X	
Esecuzione del contratto, collaudo	X	
Trasparenza, pubblicità nel sito internet della stazione appaltante		X

# **Il sistema delle centrali di acquisto territoriali: Sistema a Rete e Soggetti Aggregatori**


il documento è stato autonomamente  
elaborato e fornito da

**Consip S.p.A.**

4



## Il contesto – La spesa per B&S della PA



Fonti: ContoPA2014 (criteri SEC2010) ed elaborazioni interne su consuntivi 2014

Nota: "Altri Enti PA" include Enti di previdenza, alcune Società a partecipazione pubblica, Enti a struttura associativa, ...



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



Classificazione: Consip public

## Il contesto – La centrale di committenza

La centrale di committenza  
nella direttiva 2004/18 e nel  
d.lgs. 163/2006

La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- **acquista** forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- **aggiudica** appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Art. 33, comma 1, d.lgs. 163/2006: «Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



Classificazione: Consip public

## Il Sistema a Rete

# 2007

- **Art. 1, comma 455, l. 296/2006:** ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, in favore delle amministrazioni e enti regionali, enti locali, enti del SSN e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
- **Art. 1, comma 456, l. 296/2006:** Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
- **Art. 1, comma 457, l. 296/2006:** le centrali di committenza e la Consip costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo di strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



Classificazione: Consip public



## I Soggetti Aggregatori

# 2014

- Con il DL66/2014 viene istituito l'elenco dei Soggetti Aggregatori
- Dell'elenco dei Soggetti Aggregatori fanno parte:
  - ✓ Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - ✓ Altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nello specifico :
    - a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;
    - b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- Il numero complessivo dei Soggetti Aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)




Classificazione: Consip public

## I Soggetti Aggregatori

Di seguito una mappatura dei Soggetti Aggregatori, relativi al comma 1 e 2 dell'art. 9 del DL 66/2014.

In azzurro i Soggetti Aggregatori Istituiti di recente



Elaborazione Consip



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



Classificazione: Consip public

## Il contesto normativo

### Articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

#### Art. 1

• 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

obbligo per le PA non statali e le autorità indipendenti di ricorrere alternativamente: al MEPA, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



Classificazione: Consip public

## Il contesto normativo

**D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

**Articolo 1 - Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure**

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

**Nullità dei contratti stipulati in violazione di determinati obblighi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.**

**Le CAT tengono conto dei parametri delle convenzioni Consip ma non hanno vincolo di benchmark**



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



Classificazione: Consip public

## Il contesto normativo

### Articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale

**Fermi gli obblighi di ricorso a convenzioni, ME e AQ/Gare su delega, individuazione di merceologie per le quali tutte le PA e le società dell'elenco ISTAT hanno l'obbligo di approvvigionarsi attraverso convenzioni, AQ o ricorso a sistemi di negoziazione di Consip o CAT salva la possibilità di acquisti autonomi a prezzi inferiori di quelli delle convenzioni (acquisti autonomi sottoposti a condizione risolutiva)**



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



Classificazione: Consip public

## Il contesto normativo

**DL 24 aprile 2014, n. 66 - «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.**

**Art. 9 Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento**

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Istituzione elenco dei soggetti aggregatori

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

DPCM pubblicato lo scorso  
11 novembre 2014  
(GU del 20 gennaio 2015)

DPCM pubblicato lo scorso  
14 novembre 2014  
(GU del 20 gennaio 2015)



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



Classificazione: Consip public

## Il contesto normativo

### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2014

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi. (15A00329) (GU Serie Generale n.15 del 20-1-2015)

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori i seguenti soggetti, o i soggetti da loro costituiti, che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del dl 163/2006 con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali, se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;
- b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Che nei tre anni solari (in prima attuazione per gli anni 2011-2012-2013) precedenti la richiesta abbiano pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno.

Ai fini del possesso del requisito relativo al valore delle procedure di cui al comma 2, si tiene conto anche delle procedure avviate:

- a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dagli enti locali rientranti nell'area territoriale della città metropolitana e delle province;
- b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



## Il contesto normativo

### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2014

Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi. (15A00330) (GU Serie Generale n.15 del 20-1-2015)

<b>COMPOSIZIONE</b>	<p>Il Tavolo, e' composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Al Tavolo presenziano un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Al Tavolo partecipa, inoltre, un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con funzioni di uditore.</p>
<b>ATTIVITA'</b>	<p>Il Tavolo tecnico nell'ambito delle attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni svolge attività nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) raccolta dei dati relativi alla previsione dei fabbisogni di acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni;</li> <li>b) pianificazione integrata e coordinata, nonché armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, nel rispetto dei diversi modelli di centralizzazione degli acquisti adottati comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, si svolgono le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;</li> <li>c) condivisione di metodologie e linguaggi comuni a supporto delle attività di centralizzazione ed aggregazione;</li> <li>d) monitoraggio delle attività e dei risultati dell'aggregazione e centralizzazione degli acquisti, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;</li> <li>e) supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori, promozione e rafforzamento dei rapporti di collaborazione, diffusione buone pratiche;</li> <li>f) promozioni di azioni volte all'utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori;</li> <li>g) collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in tema di acquisti pubblici.</li> </ul>



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



Classificazione: Consip public



## Il contesto normativo

**DL 24 aprile 2014, n. 66 - «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.**

**Art. 9 Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento**

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.

**individuazione di categorie e soglie per le quali le amministrazioni statali e regionali, nonché gli enti del SSN ricorrono obbligatoriamente ai soggetti aggregatori**



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



## Il contesto normativo

4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

### Obblighi per i Comuni

Il termine di entrata in vigore è stato differito, ad opera del d.l. 192/2014, al 1° settembre 2015 per quanto riguarda l'acquisizione di servizi e forniture

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35..

### Costituzione e/o designazione di un soggetto aggregatore a livello regionale



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



Classificazione: Consip public



## Lo stato dell'arte

- La Conferenza Stato-Regioni nel 2008 ha approvato un Accordo che definisce le linee di intervento per la costituzione del Sistema a Rete e prevede, tra l'altro, implementazione delle reti delle centrali di acquisto mediante il trasferimento di know-how e la collaborazione strategica; sinergie tra i sistemi di acquisto; gestione della domanda, anche attraverso una analisi dei fabbisogni delle amministrazioni che tenga conto delle esperienze delle centrali già operanti;
- E' stata realizzata l'Area Sistema a Rete nel Portale Acquisti al fine di costituire un luogo in cui tutte le realtà che partecipano al network potessero interagire, condividere le proprie esperienze, mettere a disposizione il proprio know-how e contribuire allo sviluppo del sistema nel suo complesso. In questa Area sono presenti informazioni generali sul Sistema a Rete, riferimenti normativi e link ai portali di tutti i soggetti che ne fanno parte;
- Realizzato il progetto per la pubblicazione dati relativi ai contratti ed alle convenzioni delle Centrali di acquisto per fornire alle amministrazioni un ulteriore strumento a supporto della programmazione degli acquisti per beni e servizi



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



Classificazione: Consip public

## Lo stato dell'arte

- Avvio di una serie di incontri periodici a livello nazionale al fine di promuovere una concreta, stabile e fattiva collaborazione tra le principali Centrali di Committenza per stimolare un efficace scambio di conoscenze ed esperienze in tema di ottimizzazione della spesa pubblica e di creazione di valore per il sistema produttivo;
- Condivisione di una modalità ottimale di individuazione degli ambiti merceologici da affrontare e il raffronto sui migliori strumenti da utilizzare per la corretta riuscita delle iniziative di spesa, anche attraverso la definizione di indici di misurazione comune per calcolare i risparmi di sistema derivanti dall'utilizzo delle centrali di committenza da parte degli Enti pubblici (Centrali e Locali);
- Definizione di una strategia comune di approccio rispetto al tema dei prezzi di riferimento in ambito sanitario;
- Individuazione delle modalità e degli strumenti utili a conseguire una pianificazione integrata delle iniziative di spesa (in pieno raccordo tra la centrale nazionale e quelle regionale);
- Valorizzare e coordinare le piattaforme già presenti e semplificare, per le Regioni che non siano ancora dotate di proprie piattaforme



consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



Classificazione: Consip public

**I documenti**

**Sezione 2**



# Attività dell'ANCI

a cura di

**Guglielmina Olivieri Pennesi**

*Responsabile Ufficio LLPP  
ed Urbanistica ANCI*

1





---

### **Premessa:**

L'ANCI e nello specifico l'Ufficio Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, nell'imminenza dell'entrata in vigore della norma che stabiliva l'obbligatorietà per i Comuni sotto i 10.000 abitanti della centralizzazione degli acquisti di lavori, servizi e forniture - precedentemente fissata al 1 gennaio 2015 per i settori servizi e forniture e al 1 luglio 2015 per il settore lavori - a seguito di una domanda cospicua da parte dei Comuni, ha avvertito la necessità di strutturare un servizio di carattere operativo che desse un segnale forte alle Amministrazioni della volontà di supportarle in maniera concreta, oltre al proseguimento della sua attività primaria di livello più istituzionale.

A tal riguardo l'Ufficio Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia di ANCI ha seguito l'iter di approvazione dei diversi provvedimenti normativi impattanti sul tema della centralizzazione degli acquisti e dei soggetti aggregatori.

Innanzitutto l'ANCI, attraverso proposte emendative presentate alle Commissioni Parlamentari è riuscita ad ottenere la proroga al 1 settembre 2015 per la centralizzazione degli acquisti di lavori, servizi e forniture, disciplinata all'art. 8 comma 3-ter della legge n. 11/2015 di conversione del DL 192/2014 (cosiddetto Milleproroghe)

La ragione della necessità della proroga dell'obbligatorietà nasce dall'esigenza dei Comuni di avere un margine di tempo consono per potersi organizzare anche dal punto di vista tecnico/amministrativo, processo, questo di non facile attuazione e anche dal fatto che con tali continui interventi normativi e provvedimenti chiarificatori dell'ANAC le Amministrazioni devono essere "formate" adeguatamente.

### **Ruolo di ANCI: supporto istituzionale in materia di centrali uniche di committenza:**

ANCI è preposta, tra i suoi compiti istituzionali, a rappresentare le esigenze dei Comuni con il Governo ed il Parlamento.

Pertanto l'ufficio competente ha seguito l'iter di approvazione del DL n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014.

Già in fase di conversione del DL erano state evidenziate alcune criticità manifestate dai Comuni.

In particolare è stata più volte segnalata dall'ANCI la difficoltà, per i Comuni non capoluogo fino a 10.000 abitanti, di non poter acquisire autonomamente beni, servizi e lavori, al di fuori dei casi di utilizzo di piattaforme telematiche (Consip/Mercato elettronico ecc) e per importi fino a 40.000 euro, con conseguenze dannose per il regolare svolgimento delle ordinarie attività amministrative, a scapito non solo del Comune, ma anche dei servizi ai cittadini.

L'intento dell'ANCI è stato ed è ad oggi quello di far comprendere, nelle opportune sedi istituzionali, che l'obiettivo della razionalizzazione è certamente condivisibile, ma non deve comportare costi ulteriori e/o lungaggini dannose per gli utenti dei servizi. Si tratterebbe di una scelta iniqua e controproducente. "Burocratizzare" le spese di limitato importo, anche eventualmente di importi al di sotto dei 40.000 euro (la sostituzione di una finestra rotta di una scuola; le spese dei piccoli mezzi per la raccolta rifiuti; le spese del pulmino della scuolabus che un ente potrebbe effettuare rapidamente in base all'art. 125 del codice dei contratti pubblici) non appare di buon senso.

Pertanto ANCI ha presentato emendamenti volti sia all'eliminazione del limite posto dall'art. 23-ter del DL n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 in modo da consentire a tutti i Comuni, a prescindere dalle dimensioni demografiche, di svolgere le gare autonomamente fino ad un importo pari a 40.000 euro, senza dover ricorrere alle modalità di aggregazione previste dall'art. 33 comma 3 bis del d. lgs. N 163/2006 e s.m.i., per le acquisizioni di beni, servizi e lavori; sia alla proroga - di cui si fa accenno nelle premesse - dell'entrata in vigore della norma per consentire ai Comuni di organizzarsi nelle forme a loro più congeniali di aggregazione.

ANCI, inoltre, ha seguito l'iter di approvazione, in Conferenza Unificata, dei due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sui soggetti aggregatori, in attuazione dell'art. 9 comma 2 del DL n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014. I due DPCM sono stati pubblicati in G.U. il 20 gennaio 2015:

- DPCM che definisce i criteri per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza;
- DPCM che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza. A questo tavolo è stato inserito anche un rappresentante ANCI a seguito di espressa richiesta dell'Associazione.

Durante l'istruttoria del primo DPCM sui requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori ANCI ha chiesto ed ottenuto:

- 1) la proposta di chiarimento circa il termine «accordo consortile», inteso come «convenzione» per la gestione associata ex art. 30 del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii. poiché tale modello organizzativo, riportato nell'art. 33 comma 3 bis del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., costituisce un'espressione atecnica;

A tal proposito si fa presente che la predetta impostazione è stata "sposata" dall'ANAC nella bozza di determinazione avente ad oggetto: *"obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi in forma aggregata - art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo del 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii. - Ulteriori indirizzi interpretativi"*. con la

quale l'Autorità ha aperto una consultazione on-line, per tutti gli operatori del settore, che si è conclusa il 29 maggio 2015. L'ANCI entro il predetto termine ha trasmesso all'ANAC una nota con alcune considerazioni.

2) La riduzione dell'importo, seppur non particolarmente significativo, del requisito quantitativo da 260.000.000 di euro a 200.000.000 di euro per acquisizioni di beni e servizi nell'ultimo triennio.

Nel DPCM è precisato che possono richiedere l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti:

- a) Città metropolitane;
- b) Associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione di attività ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii

Resta ferma l'iscrizione all'elenco della CONSIP spa e di una centrale di committenza per ciascuna Regione ove costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge n. 296/2006.

La determinazione con la quale l'ANAC ha stabilito le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco è la n. 2 dell'11 febbraio 2015, pubblicata il 18 febbraio 2015.

I soggetti interessati all'iscrizione ed in possesso dei requisiti hanno presentato l'istanza all'ANAC per essere inclusi nel famigerato elenco dei "35" soggetti aggregatori. Pertanto, una volta verificato il possesso dei requisiti, l'Autorità procede - sentita la Conferenza Unificata - all'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori richiedenti secondo un ordine decrescente basato sul più alto valore complessivo delle procedure avviate, fino al raggiungimento del numero di 35.

L'ANAC entro il 30 settembre 2017 e - successivamente - ogni tre anni, procede all'aggiornamento dell'elenco.

Ad esclusione di CONSIP e dei soggetti aggregatori individuati dalle Regioni per i quali è la stessa Regione che provvede a comunicare even-

tuali modifiche, i soggetti già iscritti che vogliono mantenere l'iscrizione all'elenco, o coloro che comunque hanno i requisiti, inviano la richiesta all'ANAC che provvede all'aggiornamento.

Il secondo DPCM istituisce il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza. La finalità è quella di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi coordinato dal Ministero dell' Economia e delle Finanze.

Il tavolo è così composto:

- Un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
- Un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell'elenco.

Al tavolo presenziano:

- Un rappresentante della Conferenza delle Regioni
- Un rappresentante dell'ANCI (introdotto a seguito di espressa richiesta ANCI in sede di istruttoria tecnica di Conferenza Unificata)
- Un rappresentante dell'UPI

Al tavolo partecipa un rappresentante dell'ANAC.

Il tavolo tecnico è di rilevante importanza per una effettiva ed efficace razionalizzazione della spesa poiché provvede, tra le altre attività alla:

- a) Raccolta dei dati relativi alla previsione dei fabbisogni di acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni;
- b) Monitoraggio delle attività e dei risultati dell'aggregazione e centralizzazione degli acquisti;
- c) Promozione di azioni volte all'utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori;
- d) Collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in tema di acquisti pubblici;

### **Ruolo di ANCI/IFEL : supporto operativo in materia di centrali uniche di committenza:**

L'ufficio Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica dell'ANCI, insieme alla Fondazione IFEL, al fine di rispondere alle esigenze manifestate a gran voce dai Comuni, ha costituito un gruppo di lavoro tecnico, con esperti del settore contrattualistica pubblica nei Comuni, al fine di fornire strumenti operativi ai comuni quali:

- predisposizione di uno schema di convenzione e relativa guida;
- risposte ai quesiti (FAQ)
- aggiornamento sull'attività istituzionale di ANCI;
- assistenza telefonica
- programmazione e organizzazione di corsi-on line (webinar) attraverso la piattaforma IFEL
- Schema di delibera di consiglio

Il primo lavoro portato a conclusione dal gruppo tecnico è stata la predisposizione di una scheda con l'indicazione di ciò che potranno fare e non fare autonomamente i comuni non capoluogo e capoluogo di provincia, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture dal 1 settembre 2015.

La seconda attività è stata quella di predisporre uno schema di convenzione che ha come obiettivo principe quello di fornire - ai comuni soprattutto di piccole dimensioni e comunque fino a 10.000 abitanti - uno strumento base per potersi attrezzare con una delle modalità fornite dal riformulato art. 33 comma 3bis del codice contratti.

L'organizzazione di webinar (corsi on- line) sul tema centrali di committenza, grazie alla collaborazione ANCI/IFEL, attraverso la sua piattaforma, ha avuto un grande successo perché ha consentito a molti comuni di poter seguire convegni "formativi" dal proprio ufficio, senza dover sostenere spese di viaggio e consentire di sottoporre domande in diretta ai diversi relatori che si sono susseguiti, tra i quali:

- a) componenti del gruppo tecnico ANCI;

- b) Consip;
- c) ANAC;
- d) Responsabili di Centrali uniche di committenza già funzionanti, consentendo un confronto diretto di esperienze diversificate per dimensioni, personalità giuridica e territorio;
- e) reti di impresa.

Tutte le registrazioni, inoltre, sono state inserite sul sito dell'ANCI e dell'IFEL, per consentire ai Comuni, che non hanno potuto partecipare, di poterle riascoltare.

### **Conclusioni:**

Al momento della presente elaborazione è in discussione, presso le Commissioni Parlamentari, il disegno di legge sul recepimento Direttive Appalti. In questo provvedimento si stanno introducendo nuove disposizioni anche in materia di centralizzazione degli acquisti che appaiono ulteriormente stringenti rispetto alla normativa vigente. L'auspicio è, pertanto, duplice:

- 1) far comprendere, nelle opportune sedi istituzionali, che "l'aggregazione" in senso lato è ormai una strada necessaria verso la quale i Comuni non possono esimersi dal percorrerla - e di questo ANCI ne è perfettamente consapevole - ma deve essere un percorso di riforma graduale, senza forzature estreme (obbligo di ricorso a centralizzazioni almeno di livello regionale previsto nel ddl recepimento appalti) che porterebbero, soprattutto in una prima fase, ad un inevitabile paralisi del mercato nazionale;
- 2) salvaguardare gli sforzi che i Comuni stanno compiendo, in questo periodo, di organizzazione per ottemperare al riformulato art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici.





# **Schema di Convenzione per la gestione in forma associata acquisizione beni, servizi e lavori**

a cura di

**Alberto Barbiero**

*Consulente amministrativo-gestionale  
e membro del Gruppo Tecnico ANCI*

con la collaborazione del

**Gruppo Tecnico ANCI**

# 2



---

**“Schema” di convenzione per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014).**

*Elaborazione dello schema: dott. Alberto Barbiero*

*Analisi dello schema e contributi specifici: dott. Claudio Lucidi, Geom.*

*Giuseppe Di Natale, dott. Antonio Bertelli, dott. Gianpiero Fortunato.*

Analisi dello schema e contributi specifici: dott. Claudio Lucidi, Geom. Giuseppe Di Natale, dott. Antonio Bertelli, dott. Gianpiero Fortunato.

L’anno duemila..... (20.....), il giorno ..... (00) del mese di ..... presso la sede del Comune di .....

TRA

il Comune di ....., con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di ....., con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di ..... , con sede legale in.....,  
via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910  
legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig.  
....., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale di-  
chiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'En-  
te suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.  
..... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

(specificare dati degli altri Comuni associati alla convenzione)

.....  
.....;

Nota bene: tra gli associati possono rientrare anche Comuni capoluogo di Provincia e, in funzione di quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, anche le Province, in quanto i Comuni non capoluogo associati possono avvalersi degli uffici delle stesse per le attività di acquisizione di beni, servizi e lavori.

#### PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:
  - a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
  - b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114

così come modificato dal comma 3-ter dell'art. 8 della Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 prevede che:

a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);

c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzio-

ni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

#### PREMESSO, INOLTRE:

- che i Comuni di ....., ....., ..... (specificare tutti i Comuni associati alla convenzione) hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di un ente capofila / costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

a) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ....., esecutiva ai sensi di legge;

b) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ....., esecutiva ai sensi di legge;

c) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ....., esecutiva ai sensi di legge;

d) ..... (specificare i dati relativi alle deliberazioni adottate da altri Comuni associati alla convenzione);



SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Capo I**

**Finalità ed elementi di riferimento**

**Art. 1**

**(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)**

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.

2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014 il cui adempimento è stato prorogato al 1 settembre 2015 ai sensi del comma 3-ter dell'art. 8 della Legge n. 11 del 27 febbraio 2015. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.

3. La convenzione è finalizzata a:

- a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
- b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;

e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;

4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

5. Qualora l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.

6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:

a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;

d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;

e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, aventi ad oggetto i lavori, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis

del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal d.P.R. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n. 207/2010;

f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

8. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.

9. La presente convenzione non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

10. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

- b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
- c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

11. In relazione a quanto specificato dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nella determinazione n. 3/205 del 28 febbraio 2015, l'ambito applicativo della presente convenzione non comprende:

- a) le procedure relative agli appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
- b) le procedure di affidamento delle concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006.

12. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

## **Art. 2**

### **(Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)**

1. Il Comune di ..... istituisce presso la propria sede / E' istituito presso il Comune di ..... un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione

a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.

4. L'Ufficio comune organizzato dal Comune di ..... quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

[oppure]

## **Art. 2**

### **(Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)**

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di ..... la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.
2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 al Comune di ....., individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
3. Il Comune di ..... istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.
4. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
5. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.

4. La struttura organizzativa istituita dal Comune di ..... per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

### **Art. 3**

#### **(Operatività della convenzione e durata)**

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni / cinque (5) anni dalla sua stipulazione [oppure] dal 00.01.2015 al 31.12.2017/2019 al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.

2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma

del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

## **Capo II**

### **Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati**

#### **Art. 4**

#### **(Funzioni esercitate dall'Ufficio Comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)**

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge / Al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza sono delegate in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del d.P.R. n. 207/2010;

a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;

a.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;

a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;



a.5.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;

a.6.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

a.7.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

a.8.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure

- con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
- b.3.5.) verifica a campione del requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
- b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
- b.3.7.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;  
[formulazione relativa all'aggiudicazione, qualora gli enti associati considerino l'attività della Centrale unica di committenza non concludibile con l'aggiudicazione definitiva non efficace, in quanto atto a rilevanza contabile in base all'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000]
- b.3.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;  
[formulazione relativa all'aggiudicazione, qualora gli enti associati considerino l'attività della Centrale unica di committenza concludibile con l'aggiudicazione definitiva non efficace, in quanto atto non a rilevanza contabile in base all'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, posta la trasformazione della prenotazione di impegno al momento del riconoscimento dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva in funzione della determinazione effettiva del soggetto creditore]
- b.3.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;
- b.3.9.) gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base agli articoli 11, comma 7 e 12, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006;
- c) nella fase di esecuzione del contratto:
- c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;
- c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni

relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata.

2. L'Ufficio comune / Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006.

4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

5. L'Ufficio comune / Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune / designato come ente capofila.

## **Art. 5**

### **(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione)**

1. L'Ufficio comune / Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;

b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;

c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

2. Ogni Comune associato comunica all'Ufficio comune / all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;

b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficio comune / l'ente capofila

operante come Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

4. L'Ufficio comune / L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

5. Ai fini di cui al precedente comma 4 l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può:

- a) collaborare con i Comuni associati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006, dal d.P.R. n. 207/2010 e, comunque, dall'ordinamento comunitario;
- b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;
- c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

#### **Art. 6**

#### **(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila/dall'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)**

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico / svolta dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;

a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 163/2006;

a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) collaborazione con l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

[formulazione relativa all'aggiudicazione, qualora gli enti associati considerino l'attività della Centrale unica di committenza non concludibile con l'aggiudicazione definitiva non efficace, in quanto atto a rilevanza contabile in base all'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000]

b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;

[formulazione relativa all'aggiudicazione, qualora gli enti associati considerino l'attività della Centrale unica di committenza concludibile con l'aggiudicazione definitiva non efficace, in quanto atto non a rilevanza contabile in base all'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, posta la trasformazione della prenotazione di impegno al momento del riconoscimento dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva in funzione della determinazione effettiva del soggetto creditore]

b.3.) conclusione della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e mediante conseguente riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;

b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del d.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'Ufficio comune / all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

2. L'Ufficio comune / L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 3.



### **Art. 7**

#### **(Attività dell'ufficio comune / dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)**

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'Ufficio comune / all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'Ufficio comune / dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

3. L'Ufficio comune / L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.

4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:

- a) dall'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;
- b) dall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;
- c) dall'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- d) dall'art. 204 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;

e) da altre disposizioni di legge definitive di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014.

5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del d.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.

### **Art. 8**

#### **(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell'ufficio comune / dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)**

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:

- a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
- b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:

- a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;

b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

### **Art. 9**

#### **(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)**

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l.n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione / Provincia Autonoma di riferimento.

2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione / Provincia Autonoma di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

[Clausola convenzionale riferita ai Comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 10.000 abitanti]

**Art. 10**

**(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)**

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 1, comunicano all'ente capofila / all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.

[Clausola convenzionale riferita ai Comuni non capoluogo con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti]

**Art. 10**

**(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)**

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, com-

ma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

2. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacibili mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'ente capofila / l'Ufficio comune individuato come Centrale unica di committenza.

3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del / facendo riferimento al Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto ai sensi degli articoli 17 e 19 della presente convenzione.

4. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza in base al precedente comma 3 sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di committenza previsto dall'art. 4, comma 5 della presente convenzione.

#### **Art. 11**

##### **(Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni).**

1. L'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 2 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.

3. L'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, anche:

a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto rispettivamente dalla legge n. 266/1991 e dall'art. .... della legge regionale n. .../....., nonché dalla legge n. 383/2000 e dall'art. .... della legge regionale n. .../....., assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;

b) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzioni con associazioni in base a quanto previsto dall'art. . della legge regionale n. .../....., assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;

c) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, in base a quanto previsto dalla legge regionale n. .../..... (se esistente la legge regionale attuativa) / assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.

[Per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti]

4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte in modo autonomo dai singoli Comuni associati alla convenzione aventi

popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.

[Per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti]

4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte dall'Ufficio Comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza secondo le modalità specificate al precedente art. 10 per i Comuni associati aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.

#### **Art. 12**

##### **(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)**

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato in base all'art. 19 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della presente convenzione.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività dell'ente capofila / dell'ufficio unico individuato quale Centrale unica di committenza, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

[Oppure - Versione alternativa della clausola convenzionale]

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura di uno tra i dipendenti del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure individuati quali soggetti operanti nell'ambito dell'ente capofila / dell'ufficio comune individuato come Centrale unica di committenza in base al successivo art. 17 della presente convenzione.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando in base all'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 17 della presente convenzione nell'ambito delle attività dell'ente capofila / dell'ufficio unico individuato quale Centrale unica di committenza.

### **Art. 13**

#### **(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)**

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:

a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;



b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;

c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante precedente;

d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

#### **Art. 14**

##### **(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ufficio comune / dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)**

1. L'Ufficio comune / L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

### **Art. 15**

#### **(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ente capofila / dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)**

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ufficio/l'ente stesso collabora con i Comuni associati:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'Ufficio comune / all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza.

3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'Ufficio comune / all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:

- a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
- b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

### **Capo III**

#### **Organizzazione**

#### **Articolo 16**

#### **(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)**

1. L'Ufficio Comune / la struttura organizzativa individuato/a dall'ente capofila come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di ..... (comune presso il quale è costituito l'Ufficio Comune / Comune individuato quale ente capofila).

2. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / individuato come ente capofila, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 22:

a) approva specifiche disposizioni regolamentari / integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione dell'Ufficio comune / della struttura operante come Centrale unica di committenza;

b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 17 e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.

3. Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / individuato come ente capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle

attività della stessa struttura di committenza.

4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato un soggetto con funzioni di vice-responsabile, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 2, con qualifica ascrivibile alla categoria D o C, quando i Comuni associati non abbiano dipendenti in tale categoria, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante

come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente in ha sede l'Ufficio comune / individuato quale ente capofila.

9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / individuato come ente capofila.

10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

- a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
- b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli

stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

### **Art. 17**

#### **(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)**

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:

a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;

a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:

a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;

a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;

a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);

b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo di Responsabile di procedimento e di Responsabile unico del procedimento sono assoggettabili a nomina in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20.

[in caso di organizzazione con Ufficio comune]

3. I singoli Comuni associati distaccano presso l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 o definiscono una differente soluzione, coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, per mettere a disposizione dello stesso Ufficio comune tali soggetti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

[in caso di organizzazione con ente capofila]

3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate in base ai precedenti commi 1 e 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

## **Art. 18**

### **(Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza - ruolo e competenze)**

1. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Dirigente / ad un Responsabile di servizio - funzionario apicale la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza, assegnando al funzionario individuato come Responsabile la posizione organizzativa (PO) correlata, quando tale ruolo non sia assegnabile a un Dirigente e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.

2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:

a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;

a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione



alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;

a.4.) confronto ed interazione con i Comuni associati in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;

a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;

b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle proce-

ture con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati;

b.3.4.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), quando, in questo secondo caso, tale ruolo non sia ricoperto da un Dirigente o funzionario apicale di uno dei Comuni associati tra quelli individuati in base al precedente art. 17;

b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.3.6.) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione del requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;

b.3.7.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.8.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;

b.3.10.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;

[formulazione relativa all'aggiudicazione, qualora gli enti associati considerino l'attività della Centrale unica di committenza non concludibile con l'aggiudicazione definitiva non efficace, in quanto atto a rilevanza contabile in base all'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000]

b.3.11.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;

[formulazione relativa all'aggiudicazione, qualora gli enti associati considerino l'attività della Centrale unica di committenza concludibile con l'aggiudicazione definitiva non efficace, in quanto atto non a rilevanza contabile in base all'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, posta la trasformazione della prenotazione di impegno al momento del riconoscimento dell'ef-

ficacia dell'aggiudicazione definitiva in funzione della determinazione effettiva del soggetto creditore]

b.3.11.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;

b.3.11.) gestione delle attività, compresa l'adozione della specifica determinazione, relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base agli articoli 11, comma 7 e 12, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006;

c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;

c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata;

c.3.) eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata.

5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'Ufficio comune / dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7.

## **Art. 19**

### **(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni - Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori)**

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'Ufficio comune / all'ente capofila operante come Centrale unica

di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.

2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 163/2006, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall'art. 271 del d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010;

c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;

e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;

g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.

3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'Ufficio comune / all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli

9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonchè dal d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;

c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010;

d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;

f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;

h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonchè da altre norme.

5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato

in base al precedente art. 18, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato:

a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 17 della presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;

b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:

b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di servizi o beni) del d.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;

b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;

b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;

b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.

6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il Responsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di committenza, quando non diversamente previsto.

7. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18 può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune presso cui opera l'Ufficio comune / individuato come ente capofila.

8. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

#### **Art. 20**

##### **(Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati)**

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.

2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto

dal comma 1:

- a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;
- b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
- c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporti ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
- d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;
- e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
- f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG
- g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;
- h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006;
- i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del d.P.R. n. 207/2010;



l) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione definitiva;

m) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.

3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 e operanti nell'ambito della Centrale di Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.

4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

## **Art. 21**

### **(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)**

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, individuato in base all'art. 18 della presente convenzione.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:

- a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, sulla base dell'individuazione operata dai Comuni associati in base all'art. 17 della presente convenzione, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;
- b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;
- c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;
- d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza ricopre l'incarico di Presidente della Commissione giudicatrice oppure, qualora sia impossibilitato o non possa assumere l'incarico per ragioni di incompatibilità o conflitto di interessi, nomina un Dirigente o un funzionario apicale tra quelli operanti presso la stessa Centrale di committenza, in base all'individuazione effettuata dai singoli Comuni associati ai sensi dell'art. 17 della presente convenzione.

[oppure, formulazione alternativa]

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nomina come Presidente della Commissione giudicatrice:

- a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato, operante

presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento;

b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato per il quale il valore dell'acquisizione di lavori, servizi o beni risulti prevalente, operante presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento.

[oppure, formulazione alternativa]

b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Dirigente / Responsabile di Servizio di un Comune associato, scelto in base ad intesa tra gli enti associati, operante presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento.

4. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per Responsabile di servizio si intende il dipendente dell'ente esercitante il ruolo previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, indipendentemente dalla qualifica/categoria professionale assegnata, anche quando non afferente a posizioni comportanti il possesso della laurea per l'accesso.

Nota bene: la clausola è riferita ai Comuni di più limitate dimensioni organizzative, neel quali il ruolo di Responsabile di servizio può essere ricoperto da dipendenti di cat. C.

5. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di

committenza, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale dall'art. 18 della presente convenzione.

#### **Capo IV**

#### **Forme di consultazione tra gli enti associati**

#### **Art. 22**

#### **(Forme di consultazione tra i Comuni associati)**

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'Ufficio comune / individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

#### **Art. 23**

#### **(Definizione delle intese)**

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato tra i Dirigenti / Responsabili di servizio individuati come operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della stessa convenzione.

2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai Comuni in base al precedente art. 22, comma 2.

[oppure, formulazione alternativa]

## **Art. 22**

### **(Forme di consultazione dei Comuni associati - Conferenza dei Sindaci)**

1. I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza deputata a consentire il confronto e le consultazioni tra i Comuni associati sulla Centrale unica di committenza, per:

- a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale;
- b) per monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. La Conferenza è convocata con cadenza almeno semestrale/annuale dal Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'Ufficio comune / individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, il quale ne è il Presidente.

3. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite nel precedente comma 1, provvede:

- a) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali successive richieste di adesione/associazione alla convenzione da parte di altri Comuni o di altre amministrazioni aggiudicatrici che accettino la convenzione stesa senza alcuna modifica;
- b) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale unica di committenza;
- c) ad approvare il rendiconto annuale della Centrale unica di committenza, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta.

4. La Conferenza approva le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

5. La Conferenza è convocata dal presidente o su richiesta di metà degli enti associati, con avviso consegnato ai componenti almeno quaran-

tott'ore prima della data stabilita per la riunione.

6. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

7. I componenti della conferenza ed il Presidente restano in carica fino a che ricoprono la carica di amministratore nell'ente associato di appartenenza.

8. Funge da Segretario il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

#### **Art. 23**

##### **(Definizione delle intese)**

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato tra i Dirigenti / Responsabili di servizio individuati come operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della stessa convenzione.

2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai Comuni in base al precedente art. 22, comma 4.

#### **Capo V**

##### **Rapporti finanziari tra gli enti associati**

#### **Art. 24**

##### **(Rapporti finanziari e riparto delle spese)**

1. L'Ufficio Comune / L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.

[Nel caso di costituzione di un Ufficio comune con personale in parte in distacco]

3. I singoli Comuni associati assegnano in distacco all'Ufficio comune / alla struttura organizzativa individuato/a come Centrale unica di Committenza le risorse umane individuate in base al precedente art. 17, mantenendo pertanto a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.

[Nel caso di costituzione di delega di funzioni all'ente capofila e di messa a disposizione di personale]

3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente designato come capofila per le attività riferibili alla struttura organizzativa individuato/a come Centrale unica di Committenza le risorse umane individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti:

a) ..... (specificare);

b) ..... (specificare).

4. Nell'ottica dell'equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le corrispondenti spese non vengono ripartite.

[oppure, formulazione alternativa]

4. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale unica di committenza e pur a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del per-

sonale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le spese per il personale della struttura organizzativa operante come Centrale sono ripartite tra i Comuni associati, sulla base di quote definite nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro per anno, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della Centrale unica di committenza da parte dei singoli Comuni associati, con definizione su base proporzionale;
- b) livello di complessità delle procedure ricondotte alla gestione della Centrale unica di committenza da parte dei singoli Comuni associati, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di lavori.

5. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

- a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
- b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
- c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

6. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune / individuato come ente capofila i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.



7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

8. Il rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune / individuato come ente capofila avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.

9. I costi generali sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.

10. I costi comuni sono quantificati forfaitariamente in complessivi mille euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali.

11. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / designato come ente capofila.

12. Il Responsabile struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.

**Art. 25**  
**(Risorse strumentali)**

1. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20.

3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

4. I Comuni associati consentono all'Ufficio comune / all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

**Capo VI**  
**Disposizioni generali e finali**

**Art. 26**  
**(Riservatezza)**

1. L'Ufficio comune / La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

2. Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio comune / individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

4. Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio comune / individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

**Art. 27**

**(Prevenzione della corruzione)**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / designato come ente capofila.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

**Art. 28**

**(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).**

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall'art. 18, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

## **Art. 29**

### **(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)**

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.

5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

### **Art. 30**

#### **(Recesso dalla convenzione)**

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

2. Qualora il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune / individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.

3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

### **Art. 31**

#### **(Scioglimento della convenzione)**

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

- b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
- d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
- e) nel caso previsto dal precedente art. 30, nei commi 2 e 3.

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'Ufficio comune / dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

### **Art. 32**

#### **(Risoluzione delle controversie)**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale .....

### **Art. 33**

#### **(Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)**

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'Ufficio co-

mune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

Letto, approvato e sottoscritto il .....

Per il Comune di .....

Il Sindaco .....

Per il Comune di .....

Il Sindaco .....

Per il Comune di .....

Il Sindaco .....





# Guida allo Schema di Convenzione

a cura di

**Alberto Barbiero**

*Consulente amministrativo-gestionale  
e membro del Gruppo Tecnico ANCI*

con la collaborazione del

**Gruppo Tecnico ANCI**

3



---

**Guida alla predisposizione di convenzioni per la gestione in forma associata, tra Comuni non capoluogo, di funzioni e attività relative all'acquisizione di lavori, ben e servizi (art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006).**

*Elaborazione dello schema: dott. Alberto Barbiero*

*Analisi dello schema e contributi specifici: dott. Claudio Lucidi, Geom. Giuseppe Di Natale, dott. Antonio Bertelli, dott. Gianpiero Fortunato*

**1. Quadro di riferimento, obblighi di acquisizione e tempistica attuativa.**

L'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'art.32 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56.

La stessa disposizione prevede che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

La *ratio* sottesa alla disposizione è quella di *“limitare l'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica, al fine di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala”* (Corte dei Conti, sez. reg. di controllo Campania, delibera 1890/2014/PAR del 10 luglio 2014).

Nel ricorso ai modelli, i Comuni non capoluogo devono tenere in considerazione prioritaria le Unioni di Comuni, quando esistenti e quando effettivamente operanti.

Le amministrazioni comunali assoggettate all'applicazione della norma possono, in assenza o in caso di mancata operatività delle Unioni, procedere all'acquisizione di lavori, servizi o beni facendo ricorso a Consip o alle centrali di committenza regionali (individuate come soggetti aggregatori), nonché alle stazioni uniche appaltanti presso le Province.

Ulteriore alternativa è offerta ai Comuni non capoluogo dalla possibilità di stipulare tra essi un "accordo consortile", con il quale organizzare una propria struttura deputata ad acquisire per gli enti aderenti non solo beni e servizi, ma anche lavori, operando a tutti gli effetti come centrale (unica) di committenza.

L'art. 23-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114 come modificato da ultimo dal comma 3-ter dell'art. 8 della L. n. 11 del 27 febbraio 2015 ha definito la tempistica applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, prevedendo che:

- a) esse entrano in vigore il 1° settembre 2015, quanto all'acquisizione di beni, servizi e lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 3-quater art. 8, L. 11 del 27 febbraio 2015);
- b) esse non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);
- c) i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3).

## **2. Natura dell'accordo tra Comuni non capoluogo.**

Tra i vari modelli proposti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 per l'acquisizione in forma coordinata di lavori, servizi e forniture, senza

dubbio assume particolare rilievo il c.d. “accordo consortile”, in ragione del possibile ricorso allo stesso in quanto strumento particolarmente flessibile.

Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “accordo consortile”, riportato nell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, costituisca un’espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all’unione dei Comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delibera 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delibera 138/2013/PAR del 26 giugno 2013).

La norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell’accordo consortile, ci si debba avvalere dei “competenti uffici”, con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti.

Tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell’impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attua:

a) da un lato con l’art. 2, comma 28 della L. n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad un’unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli artt. 31, 32 e 33 del citato Testo Unico di cui al D. L. 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, (nonché integrato dall’art. 1, comma 130-bis della L. n. 56/2014, inserito dall’art. 23, comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell’art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

b) dall’altro con l’art. 2, comma 186, della L. 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali.

In tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "*accordi consortili*" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe, successivamente, la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente.

L'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, mentre l'art. 15 della L 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1).

Da tale combinazione di norme deriva per i Comuni non capoluogo la possibilità di definire il modello organizzativo per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma congiunta o aggregata mediante una convenzione per la gestione associata della funzione di *procurement*, tenendo peraltro conto che il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

E' utile far rilevare come alla convenzione possano aderire:

a) le Province, a fronte anche della possibilità, per i Comuni associati, di avvalersi degli uffici delle stesse, come esplicitamente previsto nello stesso art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici;

b) altre amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dell'obiettivo di maggiore razionalizzazione possibile dei processi di acquisto sostenuto dall'art. 9 del D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014.

### **3. Ambito applicativo della normativa e correlata operatività della convenzione.**

L'ambito applicativo dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 è molto esteso e presenta poche deroghe.

La principale e più rilevante è data nello stesso testo della disposizione, nella parte in cui consente ai Comuni non capoluogo di operare autonomamente, senza limiti di soglia, per l'acquisizione di beni o servizi mediante gli strumenti elettronici messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori di riferimento (le centrali di committenza regionali).

Particolare attenzione deve essere posta anche sulla deroga relativa al ricorso a procedure tradizionali per gli affidamenti entro i 40.000 euro, che prefigura un regime operativo facoltizzante a tale percorso i Comuni con popolazione superiore i 10.000 abitanti e contestualmente determinante per gli altri, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'obbligo di ricorso al modello organizzativo prescelto per l'acquisizione in forma aggregata.

Sussistono peraltro diversi ambiti di non applicabilità della disposizione, immediatamente rilevabili dall'assenza dell'obbligo di acquisizione del CIG.

In relazione all'ambito di applicazione del comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici sotto il profilo oggettivo, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac), nella determinazione n. 1/2015 del 25 febbraio 2015, ha precisato che non v'è dubbio che lo stesso disciplini l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari (ivi compresi i servizi di cui all'allegato IIA); in virtù dell'art. 206, la disposizione in esame trova espressa applicazione anche ai settori speciali. La norma, invece, non si applica ai contratti esclusi dal campo di applicazione del Codice, ai quali



è riferito un numero limitatissimo di disposizioni dello stesso (v. parte I, titolo II del Codice) e alle concessioni di servizi (art. 30 del Codice).

L'Anac invita tuttavia a considerare che la disciplina giuridica di queste ultime, unitamente a quella dei servizi dell'allegato IIB, subirà diverse modifiche per effetto del recepimento delle nuove direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.

I Comuni possono peraltro decidere, in piena autonomia, di sviluppare mediante la centrale di committenza anche le procedure per gli appalti di servizi dell'allegato IIB e le concessioni di servizi (ad es. per ottimizzare i fabbisogni e gli appalti nell'ambito dei Piani di Zona per i servizi sociali).

#### **4. Organizzazione.**

La scelta della soluzione organizzativa più idonea per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture di beni è rimessa alla piena autonomia degli enti locali aderenti.

In tal senso le convenzioni devono comunque definire:

- a) il modello prescelto;
- b) i ruoli e le responsabilità rispetto alla struttura organizzativa deputata a gestire l'acquisizione in forma associata;
- c) i processi e le interazioni tra i singoli Comuni (e altri enti) associati e la struttura organizzativa deputata alla gestione (operativa) delle acquisizioni in forma aggregata.

Particolare attenzione deve essere posta al ruolo del Responsabile del procedimento ed al suo intervento nelle varie fasi.

Spetta inoltre agli enti, sempre in base alla loro autonomia, definire le modalità di utilizzo delle risorse umane nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale (unica) di committenza.

## **5. Schema di convenzione.**

Al fine di consentire ai Comuni non capoluogo di sviluppare, in modo coerente alle previsioni del Codice dei contratti, i modelli organizzativi del c.d. "accordo consortile", è stato elaborato uno schema di convenzione, proposto in allegato, che fornisce alle amministrazioni una serie di indicazioni operative.

Lo schema può essere adattato in relazione alle specificità di contesto (anche a fronte delle particolari previsioni di alcune leggi regionali nelle Regioni a Statuto speciale), nonché nell'ipotesi in cui sia utilizzato per definire l'esercizio della funzione nell'ambito del rapporto istituzionale dell'Unione di Comuni.

## **6. Problematiche e quesiti.**

L'utilizzo dello schema di convenzione può determinare problematiche applicative, in ragione delle differenti situazioni di contesto.

Per consentire ai Comuni di risolvere eventuali criticità, ANCI ed IFEL hanno istituito un gruppo di lavoro per rispondere ai quesiti che verranno eventualmente posti.

I quesiti devono essere inviati a: [olivieri@anci.it](mailto:olivieri@anci.it)

Le risposte ai quesiti saranno periodicamente pubblicate sul sito ANCI.



# Schema di deliberazione Consiglio Comunale

a cura di

**Alberto Bertelli**

*Responsabile Provveditorato e Gare Comune  
di Livorno e membro del Gruppo Tecnico ANCI*

con la collaborazione del

**Gruppo Tecnico ANCI**

4



---

# SCHEMA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Centrale unica di committenza - Approvazione schema di convenzione**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- L'art. 33, comma 3bis, del D.lgs n. 163/2006 dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013).
- In tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria cen-

trale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- L'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

*Oppure in alternativa al precedente punto:*

- Il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Vista la riunione del tavolo istituzionale, convocata dai Sindaci dei Comuni di .....e svoltasi in data ..... presso....., avente ad oggetto la valutazione circa la possibilità di addivenire alla stipulazione di una convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 267/200, finalizzata all'acquisizione di lavori, beni e servizi in ottemperanza al disposto dell'art. 33, comma 3bis, del D.lgs n. 163/2006

Preso atto che i predetti Sindaci dei comuni di....., nel corso del tavolo istituzionale, hanno unanimemente ritenuto che la soluzione convenzionale rappresenti lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006, maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi, il tutto come può evincersi dal verbale della riunione.....sottoscritto dai sindaci e allegato alla presente deliberazione

Atteso che il tavolo istituzionale ha impartito le istruzioni procedurali e operative finalizzate all'adozione della convenzione come contenute nell'apposito verbale e così riassunte negli aspetti essenziali e nelle tempistiche: a) istituzione di un tavolo tecnico composto da funzionari amministrativi e tecnici nominati da ognuno dei comuni aderenti e coordinato da....., incaricato di predisporre lo schema di convenzione; b) presentazione dello schema di convenzione al tavolo istituzionale dei sindaci entro .... giorni dalla istituzione del tavolo tecnico; c) adozione a cura delle Giunte comunali dello schema di convenzione da presentare ai rispettivi consigli entro .... dalla riunione del tavolo tecnico; d) istruzione del provvedimento a cura delle commissioni consiliari e richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dei consigli di tutti i comuni aderenti entro .....giorni dall'adozione degli schemi da parte delle giunte comunali; deliberazione dei rispettivi consigli comunali entro il termine del.....; e) assegnazione ai segretari comunali dei comuni aderenti di curare che i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza siano rispettati, anche, se del caso, esercitando il potere sostitutivo in caso d'inerzia dei funzionari incaricati e disponendo che la mancata o tardiva predisposizione dello schema di convenzione costituisca elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario che risulti responsabile dell'inadempimento.

Visto che la procedura come sopra descritta si è positivamente conclusa e ognuno dei comuni sta provvedendo a deliberare, nei tempi previsti, lo schema di convenzione secondo il testo allegato parte integrante della presente deliberazione



Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione allegato parte integrante della presente deliberazione, e ciò al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. 33 bis del Dlgs 163/2006, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture

Visto l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.lgs n. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio comunale in merito alla costituzione di forme associative tra comuni;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore;

#### DELIBERA

1) DI ESPRIMERE la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 33, comma 3bis, del D.lgs n. 163/2006 e dell'art.30 del Dlgs 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei comuni di.....ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento

2) DI APPROVARE lo schema di convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000, come predisposto nella parte narrativa della presente deliberazione ed in corso di analogo adozione a cura dei consigli comunali di.....;

3) DI STABILIRE che la convenzione, dopo che sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità della stessa, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi adottando tutte le misure necessarie per la sua piena attuazione a decorrere dal ....., costituendo la presente deliberazione criterio generale in

materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a, del Dlgs 267/2000;

4) DI DARE ATTO che il nostro comune, con l'adozione della convenzione in oggetto, designato capofila e delegato dagli altri comuni aderenti a svolgere le funzioni proprie della centrale unica di committenza (CUC); con successivo atto del Consiglio Comunale, previo parere dei revisori dei conti, si provvederà ad effettuare la variazione di bilancio finalizzata a dare copertura alle maggiori spese derivanti dalle funzioni delegate, mediante previsione di stanziamento in entrata per la contabilizzazione dei rimborsi da parte degli altri comuni aderenti; successivamente a tale atto la Giunta comunale provvederà alle conseguenti variazioni del PEG e alla istituzione di un apposito capitolo in entrata per la contabilizzazione dei rimborsi dovuti dai comuni aderenti al comune : (nel caso di deliberazione del comune capofila)

*oppure*

DI DARE ATTO che con l'adozione della convenzione in oggetto, è stato designato capofila il Comune di..... ed in ragione di ciò delegato dagli altri comuni aderenti a svolgere le funzioni proprie della centrale unica di committenza (CUC); con successivo atto del Consiglio Comunale, previo parere dei revisori dei conti, si provvederà ad effettuare la variazione di bilancio finalizzata a dare copertura alle spese derivanti dalle funzioni delegate, mediante previsione di stanziamento in uscita per la contabilizzazione dei rimborsi che in quota parte il Comune dovrà versare al comune capofila; successivamente a tale atto la Giunta comunale provvederà alle conseguenti variazioni del PEG e alla istituzione di un apposito capitolo in uscita per la contabilizzazione dei rimborsi dovuti dai comuni aderenti al comune capofila: (nel caso di deliberazione del comune non capofila)

*oppure*

DI DARE ATTO che con l'adozione della convenzione in oggetto, è costituito un ufficio comune con il compito di svolgere le funzioni proprie della

centrale unica di committenza (CUC); con successivi atti ognuno dei comuni provvederà per quota parte alle spese derivanti dal funzionamento dell'ufficio comune. : (nel caso di costituzione di ufficio comune)

5) DI STABILIRE che la CUC istituita mediante la presente convenzione presenti annualmente un rendiconto delle proprie attività evidenziando in particolare i tempi di svolgimento delle procedure a lei assegnate e i risparmi realizzati, oltre a quanto necessario per di accertarne la congruità all'indirizzo politico-amministrativo degli enti aderenti e per consentire di operare le opportune variazioni organizzative volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di gara e degli affidamenti

6) DI STABILIRE che gli elementi di natura organizzativa riportato nello schema di convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali la Giunta comunale, per quanto di propria competenza in base all'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, ed i Dirigenti/Responsabili di servizio adotteranno i necessari atti di organizzazione (anche di natura regolamentare) per l'attivazione della Centrale unica di committenza;

#### DELIBERA

con separata votazione e sempre all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, recante il TUEL;

**Gli atti ufficiali**

**Sezione 3**



# Consultazione dell'ANAC: il punto di vista dell'ANCI

*Testo delle osservazioni presentate dall'ANCI  
in merito alla consultazione avviata dall'Autorità  
Nazionale Anti Corruzione*

1



---

## Premessa

ANCI esprime innanzi tutto la propria soddisfazione per la concordanza di orientamenti tra ANCI ed ANAC relativamente al termine “accordi consortili”, contenuto nel comma 3 bis dell’art. 33 del codice dei contratti ed opportunamente ricondotto all’istituto della convenzione di cui all’art. 30 del D.lgs. 267/2000. L’espressa indicazione nella proposta di direttiva degli orientamenti dell’ANCI è sintomo di una fruttuosa e positiva collaborazione ed attenzione reciproca che auspichiamo si accresca e consolidi, nell’interesse comune, verso una migliore gestione degli appalti nel nostro Paese.

Ciò premesso e in tale spirito vogliamo proporre alcune osservazioni.

## Ambito soggettivo di applicazione

### 1. SOCIETÀ PARTECIPATE “IN HOUSE”

Il documento di consultazione dell’Autorità ritiene che qualora un Comune non capoluogo di provincia si avvalga di una società partecipata (affidataria diretta) “*in house*”, in forza della relazione interorganica caratterizzante tale rapporto, lo stesso regime giuridico dettato per il Comune deve inevitabilmente estendersi alla società riguardo agli acquisti di lavori, beni e servizi. ANCI evidenzia che la norma oggetto



dello schema di determina in consultazione non prevede le società fra i destinatari della stessa, pertanto tale previsione, che appare non adeguatamente supportata richiederebbe uno specifico intervento legislativo affinché si chiariscano tutte le problematiche relative alla sua applicazione alle varie fattispecie (società per lo svolgimento di servizi pubblici, società partecipate anche da Province o Comuni capoluogo, società partecipate da vari enti quali CCIAA, enti portuali...). L'analisi interpretativa in chiave "estensiva" dei soggetti per i quali ritenere applicabile l'obbligo previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 non è peraltro confortata:

a) dal dato letterale della norma, che si riferisce unicamente ai Comuni non capoluogo e non riporta alcuna definizione classificatoria generale (come ad es. nelle disposizioni che fanno riferimento al novero delle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006);

b) dal fatto che lo stesso comma 3-bis dell'art. 33 del codice, a differenza di altre disposizioni in materia di razionalizzazione dei conti pubblici adottate negli ultimi anni (ad es. le disposizioni sulle riduzioni di spesa previste dall'art. 6 della legge n. 122/2010,) individua come destinatari solo i Comuni non capoluogo, non riportando alcuna indicazione estensiva a soggetti collegati (in particolare alle società partecipate e alle affidatarie *in house* nello specifico). In buona sostanza, tutte le volte che il legislatore ha voluto includere anche le società degli enti locali lo ha fatto esplicitamente.

Si ponga attenzione anche al fatto che l'interpretazione estensiva proposta dovrebbe essere applicata in linea generale a tutte le norme che riguardano gli enti locali (ad esempio in materia di personale, di contabilità, di gestione patrimoniale...) o, altrimenti, dovrebbe essere indicato un criterio di discriminazione che consenta di chiarire quali norme afferenti gli enti locali siano estensibili alle società partecipate e quali no; ma la proposta di direttiva non individua né può individuare tale discriminazione. Pertanto l'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP e del MEPA riferito ai Comuni non è stato interpretato in senso estensivo anche per le società *in house* e ciò determina un'evidente contradd-

dizione con la interpretazione ora proposta da ANAC, proprio a fronte di una norma che pone una alternativa tra utilizzo delle convenzioni e obbligo di aggregazione.

La proposta di direttiva propone dunque una estensione alle società *in house* di cui ANCI capisce la *ratio* (consistente nella necessità di porre attenzione e vincoli al diffuso sistema delle società *in house* determinatosi negli ultimi venti anni), ma ritiene che lo strumento "direttiva ANAC" risulti non idoneo e possa, al contrario, essere foriero di possibili contenziosi giurisdizionali sia davanti al giudice amministrativo che al giudice ordinario.

L'ANCI evidenzia, inoltre, che tale indicazione confliggerebbe sul piano operativo con situazioni molto diffuse di società partecipate affidatarie dirette di servizi pubblici locali sia dal Comune capoluogo che da Comuni non capoluogo e, in particolare, rispetto ai c.d. "servizi a rete" (ad es. trasporto pubblico locale, gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ecc.) nonché, nei casi di partecipazioni di più Comuni non capoluogo, per i quali la partecipazione al capitale di un unico soggetto che svolge il servizio in più amministrazioni assicura la riduzione dei costi legate alle economie di scala. In tali casi, infatti, si verrebbe a determinare una necessaria differenziazione negli appalti gestibili dalla società a seconda dei Comuni soci e affidatari per i quali gli stessi dovrebbero essere funzionalmente sviluppati. Non può immaginarsi tra l'altro che l'obbligo del comma 3-bis dell'art. 33 del Codice possa essere esteso a tutti gli appalti indetti dalla società *in house*, comprendendo anche quelli funzionalmente rilevanti per le esigenze del Comune capoluogo socio. Si produrrebbe pertanto un paradosso, in base al quale le logiche di gestione razionale dei servizi per ambiti territoriali ottimali verrebbero ad essere contraddette da una separazione operativa degli appalti, a seconda del destinatario dei servizi prestati. Risulta evidente come tale paradosso contrasterebbe con gli stessi criteri di aggregazione societaria e di servizi previsti dai commi 609 e 611 dell'art. 1 della legge n. 190/2014. D'altra parte, l'estensione dell'obbligo aggregativo alle sole società *in house*, partecipate esclusivamente da Comuni non capoluogo, produrrebbe un risultato assai limitato oltre che non supportato a livello della fonte primaria. In relazione, poi, alla

proposta interpretativa dell'Anac che presenta molti elementi, a partire proprio dal tema della relazione interorganica, si evidenzia che questi ultimi sono posti in discussione dalla giurisprudenza, in particolare quella civilistica, in un dibattito non ancora definito. Tale relazione tra l'altro non fa venir meno l'esistenza di uno specifico soggetto giuridico che segue comunque le norme civilistiche. Ciò è altresì contenuto nella legge di 190/2014 c.d. legge di stabilità 2015 comma 613 in materia di *scioglimento* e di *liquidazione*. Anche la giurisprudenza, (vedi il Tribunale di Modena, decreto del 10 gennaio 2014 o Tribunale di Pescara, con decreto del 14 gennaio 2014), ha evidenziato come la dipendenza sostanzialmente organica degli amministratori da cui consegue una pressoché totale e diretta disponibilità della società da parte dell'amministrazione quasi fosse una sua emanazione funzionale non comporta, per quanto concerne la soggezione alla normativa civilistica, un annullamento completo dell'alterità giuridica della società anche per qualunque altro profilo che non attenga al rapporto tra partecipante e partecipato. La stessa Corte di Cassazione, sez. unite civili, con la sentenza n. 5848 del 24 marzo 2015, pur confermando la tesi sulle società *in house* non può non ammettere che le società a partecipazione pubblica "non si sottraggono alla disciplina dettata dal Codice Civile, se non espressamente derogata, come agevolmente può arguirsi dall'art. 2449 c.c. e come, anche in tempi più recenti, è confermato dall'espressa indicazione contenuta nel comma 13 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) secondo cui *"per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque (alle società a partecipazione pubblica) la disciplina del codice civile in materia di società di capitali"*. Per tali motivi ANCI propone di non introdurre, almeno nel contesto di questa direttiva, l'estensione alle società in house delle norme in oggetto. La Direttiva potrebbe, invece, contenere un auspicio volto a sollecitare il legislatore ad affrontare la questione in modo organico e potrebbe avanzare un'analogo sollecitazione agli enti locali affinché, in virtù dei loro stringenti poteri di direttiva sulle società *in house*, operino per un loro coinvolgimento nelle soluzioni aggregative, come peraltro indicato nella parte conclusiva del punto 3 della bozza di Determina.

## 2. RUOLO DEI COMUNI CAPOLUOGO

Come noto l'art. 33 comma tre bis del Codice dei Contratti esclude i Comuni capoluogo dall'obbligo di procedere all'acquisizione di lavori beni e servizi attraverso forme aggregate o centrali di committenza (fermi gli obblighi di cui all'art. 1, commi 449 e 450, della legge 296/2006); si pone il problema se i Comuni capoluogo, pur non obbligati, possano partecipare a centrali di committenza insieme con le Province o con altri Comuni non capoluogo. ANCI ritiene che a tale domanda **debba darsi risposta affermativa**: infatti, anche l'esame letterale della norma non conduce ad interpretazioni che comportino, oltre agli obblighi per i Comuni non capoluogo, anche al divieto per i Comuni capoluogo di partecipare o costituire centrali di committenza. Si ricorda che i Comuni capoluogo sono caratterizzati da ampia potestà di auto organizzazione, costituzionalmente presidiata dal secondo comma dell'art.114 e dall'art. 117, comma 2 lett. P) della Costituzione, e regolata dal D.lgs. 267/2000, che, tra l'altro, prevede all'art. 1 che nuove leggi non possano introdurre deroghe al Testo Unico enti locali se non mediante esplicita modificazione delle sue disposizioni (cosa non avvenuta con la norma in questione). Ne consegue che la norma, volendo porre una specifica deroga per i Comuni non capoluogo, mantiene invece inalterata la disciplina generale che garantisce ampia autonomia di costituzione e partecipazione dei Comuni capoluogo a centrali di committenza. Diversamente sarebbe inopinatamente precluso ai Comuni capoluogo di usufruire di uno strumento esplicitamente previsto e regolato nella Direttiva 24/2014 CE. Dunque, ad avviso di ANCI deve essere chiarito che anche i Comuni capoluogo possono costituire o partecipare agli accordi consortili, alle unioni di Comuni ed alle CUC (e che di conseguenza i Comuni non capoluogo assolvano al disposto del comma tre bis anche mediante forme aggregative, cui eventualmente partecipino anche i Comuni capoluogo), e, ciò tra l'altro, in direzione dell'obiettivo di concentrare le procedure di acquisto e di accrescere i livelli di specializzazione nella gestione delle gare d'appalto.

**3. LIMITE 10.000 ABITANTI** si chiede di precisare quale debba essere il criterio per stabilire quali comuni debbano essere annoverati tra quel-

li con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti. A giudizio di ANCI occorre riferirsi ad un dato di certezza ed avere riferimento alla popolazione di cui all'ultimo censimento; ciò al fine di conferire stabilità nell'applicazione della norma che altrimenti rischierebbe per vari comuni di determinare continui cambiamenti organizzativi a totale discapito del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione

### **Ambito oggettivo di applicazione**

#### **4. RAPPORTO TRA CUC E SOGGETTI AGGREGATORI**

Il comma 5 del D.L. 66/2014 stabilisce che il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35 e, dunque, esplicitamente sussiste un numero chiuso di soggetti aggregatori. Al contrario, le centrali di committenza non costituiscono un numero chiuso, come può facilmente evincersi, oltre che dalla legge, dal disposto del DPCM 11 novembre 2014 che regola la procedura attraverso la quale, tra le CUC costituite liberamente nel territorio, vengono selezionati i 35 soggetti aggregatori. Tra l'altro, l'art. 5 del predetto DPCM, prevede una procedura dinamica di aggiornamento dell'elenco, evidentemente attingendo tra le CUC che nel frattempo si sono costituite ed hanno realizzato i requisiti per potersi qualificare quali soggetti aggregatori. Dalle norme che regolano la materia possono desumersi i seguenti caratteri necessari per qualificarsi CUC: avere carattere di stabilità nell'attività di centralizzazione; essere direttamente costituite dai soggetti che vi aderiscono; essere costituite per soddisfare esigenze di interesse generale a carattere non commerciale; avere il carattere della strumentalità nei confronti degli enti che vi aderiscono o, nel caso di *in house*, assicurare la sussistenza del controllo analogo congiunto da parte degli enti aderenti. Premesso quanto sopra si chiede di chiarire se possano, in ipotesi, costituirsi CUC aventi i requisiti di cui sopra, ma specificamente specializzate per particolari tipologie concorsuali quali le concessioni di lavori e servizi ed in generale i partenariati pubblico privati. In particolare si ritiene possa essere utilmente valutata l'ipotesi di accedere ad una interpretazione vasta del ruolo delle CUC che, in appli-

cazione di quanto previsto dalla nuova Direttiva Appalti (Direttiva UE 2014-24: art. 2, par. 1, punto 14 *“attività di centralizzazione delle committenze”* e punto 15 *«attività di committenza ausiliarie»*), non escluda la costituzione di CUC per servizi ausiliari soprattutto in materia di Partenariato Pubblico Privato. Peraltro, al contrario di quanto stabilito nella bozza di determinazione, si ritiene che proprio nell’ambito degli interventi di PPP, al fine di assicurarne la fattibilità e sostenibilità economica e favorirne quindi il ricorso, apparirebbe necessario procedere alla incentivazione delle aggregazioni degli acquisti, **anche attraverso la previsione di CUC specializzate non contigue territorialmente**. Tale ipotesi, a giudizio di ANCI, contribuirebbe a sviluppare importanti livelli di professionalità in un settore ove il nostro Paese tradizionalmente incontra rilevanti difficoltà operative. Se ANAC condivide queste osservazioni si propone che a pagina 12 della determinazione, laddove si evidenziano le difficoltà applicative dell’art. 3 bis del Codice alle concessioni di lavori, si prospetti esplicitamente che nulla osta a costituire CUC specialistiche finalizzate, appunto, a traguardare l’applicazione della norma a queste specifiche e particolarmente complesse procedure di affidamento.

## **Modalità organizzative**

### **5. RUOLO DEL RUP**

Rispetto al punto 2.4. del documento di consultazione, con riferimento al ruolo del Responsabile del Procedimento (RUP) per le procedure di acquisizione gestite da Comuni non capoluogo mediante *“accordi consorziali”* tra gli stessi, è necessario considerare alcuni elementi di carattere organizzativo. Nel documento si propone come soluzione l’individuazione del RUP tra i dipendenti del Comune designato come ente capofila, ma i modelli definibili in base all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 sono due, dovendosi includere nel novero anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo. Il modello dell’ente designato come capofila prevede invece la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo

a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. La designazione del RUP è correlabile, in rapporto ai due modelli organizzativi prefigurati, secondo differente modulazione in rapporto al ruolo esercitato dalla struttura che svolge le attività di committenza. La prima ipotesi è riferibile alla gestione, da parte della struttura che svolge le attività di committenza, di singole procedure di interesse dei singoli Comuni aderenti all'accordo (ipotesi che può aversi con frequenza in relazione alle gare per l'affidamento di appalti di lavori pubblici). In tal caso, nel modello dell'Ufficio comune, i vari Comuni non capoluogo possono ricondurre alla struttura deputata a svolgere le attività di committenza propri dipendenti, con la formula del distacco (anche *part-time*), i quali possono essere individuati come RUP delle procedure di gara che la struttura stessa svolge per le rispettive amministrazioni. In tal modo verrebbe ad essere garantita l'unicità nelle tre fasi (progettazione, affidamento ed esecuzione), poiché il Responsabile del Procedimento, nominato dal singolo Comune per l'appalto di proprio interesse, "seguirebbe" lo stesso nella fase di affidamento presso la struttura e quindi tornerebbe a svolgere l'attività presso l'amministrazione di appartenenza come RUP in fase di esecuzione. Si evidenzia che la soluzione convenzionale non costituisce un soggetto giuridico ma semmai un organo (Ufficio Comune) e il distacco avviene quindi attraverso la soluzione dell'assegnazione organica. Simile impostazione può essere prefigurata anche qualora il modello assunto sia quello dell'ente capofila, poiché, pur in presenza di delega di funzioni, i dipendenti dei singoli Comuni, aderenti all'accordo, possono essere ugualmente distaccati e chiamati a svolgere la funzione "trasversale". Non si deve, infatti, ritenere che l'individuazione di un capofila debba comportare il totale disimpegno degli altri convenzionati, ai quali, secondo le regole che presidiano le modalità associative, possono ben essere assegnate competenze ausiliarie del capofila. In questo processo, il singolo Comune non capoluogo procederebbe, mediante il RUP, all'acquisizione del CIG. Questo stesso soggetto interverrebbe, nella fase di affidamento, anche nella gestione iniziale della procedura di utilizzo del sistema AVCPass.

La seconda ipotesi è invece riferibile alla gestione, da parte della struttura deputata a svolgere le attività di committenza, di procedure riguardanti più o tutti i Comuni aderenti all'accordo, a maggior ragione quando questa derivi da strategie condivise di razionalizzazione degli acquisti. In tal caso, la strategia di acquisizione non è riconducibile ai singoli Comuni, bensì alla struttura che svolge le attività di committenza (in quanto organismo di raccordo dei fabbisogni) e che deve farsi carico della gestione "unitaria" della procedura di gara. In questo caso la procedura può essere strutturata quale accordo quadro o anche secondo lo schema convenzionale adottato da CONSIP. Ne consegue che il Responsabile del Procedimento deve essere nominato nell'ambito dell'Ufficio Comune o della struttura dell'ente capofila deputata a svolgere le attività di committenza (struttura cui afferisce anche la progettazione dell'appalto ex art. 279 del d.P.R. n. 207/2010, sulla base delle indicazioni di fabbisogno dei vari Comuni aderenti). Il Rup dovrebbe, quindi, essere individuato dal Responsabile della struttura organizzativa che svolge le attività di committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la struttura stessa, d'intesa con i Comuni medesimi. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti, individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 e operanti nell'ambito della Centrale di Committenza, subentrano al RUP individuato per la fase dell'affidamento in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 e da altre norme. I singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica. Le modalità di acquisizione del CIG consentono già agevolmente la descritta procedura ove il RUP della centrale di committenza assume il CIG madre e i RUP dei Comuni convenzionati assumono il CIG derivato (stesso schema attualmente definito per le adesioni alle convenzioni sti-



pulate da Consip). Infine, nell'ipotesi di gestione unitaria dell'intera procedura il RUP sarà esclusivamente quello designato dalla CUC; in questo caso occorre che la convenzione preveda di attribuire le risorse finanziarie al predetto RUP, e ciò a partire dall'approvazione dei PEG e del PDO da parte delle singole Giunte Comunali. Solo in quest'ultimo caso il responsabile del procedimento, che ha anche il compito di formulare proposte e fornire dati e informazioni al fine della predisposizione dei programmi triennali dei lavori pubblici dei Comuni aderenti, è almeno nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori o il servizio o la fornitura, e alla sua responsabilità sono ricondotte tutte le fasi, dalla programmazione/progettazione fino alla esecuzione e verifica della regolare esecuzione dell'appalto. Rispetto a tale seconda ipotesi, è auspicabile che il sistema informatico mediante il quale è acquisibile il CIG possa essere integrato, in modo che dal CIG acquisito dal RUP per l'affidamento, i Responsabili del Procedimento nominati ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 possano acquisire ciascuno un CIG derivato, con riferimento allo stesso schema attualmente definito per le adesioni alle convenzioni stipulate da Consip.

Proprio tale prefigurazione evidenzia la necessità di un chiarimento, in ordine alla formalizzazione del contratto di appalto, in caso di procedura di gara per l'affidamento di un appalto che interessi più Comuni. In tal caso, infatti, qualora la gara non sia effettuata per lotti funzionali corrispondenti ai Comuni (situazione che determina la stipulazione di un contratto per ogni lotto), bensì in una logica unitaria (si pensi, ad esempio, a servizi indifferenziati per i quali sia richiesta una gestione unitaria per maggiore funzionalità operativa e per maggiore vantaggio economico), è necessario comprendere se si pervenga:

- a) ad un contratto stipulato dalla struttura che svolge le attività di committenza con l'affidatario, il quale assume la configurazione di "contratto centralizzato" (sul modello delle convenzioni Consip), rispetto al quale i singoli Comuni procedono a stipulare contratti attuativi;
- b) a vari contratti, con medesimo oggetto, stipulati dai singoli Comuni;
- c) ad un unico contratto, stipulato con l'affidatario dalla struttura, che svolge le attività di committenza e dai singoli Comuni come contratto plurilaterale.

# FAQ

## relative all'attività di supporto svolta da ANCI/IFEL durante il primo semestre 2015

### *AVVERTENZA:*

*Una parte delle risposte sono state  
date prima del decreto di proroga  
al 1 settembre dell'operatività delle CUC  
e della Determinazione n. 3 dell'ANAC*

# 2



## DOMANDA

Questo Comune sta stipulando un accordo con altri dieci Comuni per l'istituzione della C.U.C.. È prevista l'organizzazione di un ufficio unico presso il nostro ente, ufficio incardinato in uno dei settori del Comune, che fa capo al responsabile con qualifica dirigenziale del settore stesso. L'ufficio unico ha personale dedicato che lavora per la C.U.C. e gestirà le gare per tutti i comuni aderenti. Per ogni singola procedura sarà individuato un R.U.P. o Responsabile del Procedimento, con qualifica non dirigenziale, che sarà distaccato, se dipendente da ente diverso dal nostro, presso l'ufficio unico della C.U.C.; tali dipendenti svolgono tutte le fasi specificate negli artt. 19 e 20 della convenzione da Voi proposta. In capo al dirigente responsabile della C.U.C. competono le funzioni e le responsabilità indicate all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, relative alle fasi di gara e in ogni caso fino all'aggiudicazione provvisoria.

Nel caso di procedure in economia mediante cottimo fiduciario, disciplinate dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, è possibile e corretto lasciare la competenza e la responsabilità di tutte le fasi e delle procedure di affidamento in capo al solo R.U.P. o Responsabile del Procedimento senza alcun intervento da parte del dirigente responsabile della C.U.C.? Tale soluzione, che sembra aderente alle modalità di svolgimento delle procedure degli acquisti in economia, avrebbe il pregio di evitare il concentrarsi di tutte le gare nella responsabilità di un unico dirigente. Ed ancora, a chi spetta la firma degli atti di gara, la responsabilità della procedura e l'adozione dell'atto finale di affidamento del lavoro/fornitura/servizio?

## **RISPOSTA**

Nello Schema di Convenzione proposto e in linea generale, anche l'acquisizione di beni e servizi in economia disciplinate dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, rientrano nella competenza del Responsabile della CUC che si avvarrà dei RUP per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti dalla legge. In tal senso quindi deve intendersi attribuita al Responsabile della CUC anche la competenza in merito alla firma degli atti di gara, nonché per la procedura e per l'adozione dell'atto finale di affidamento del lavoro/fornitura/servizi. Ovviamente i verbali della gara saranno sottoscritti dai componenti della commissione. Più precisamente, per gli affidamenti mediante procedure in economia (svolte in modo tradizionale, quindi senza l'ausilio di strumenti informatici, come mepa o piattaforme telematiche) di valore superiore a 40.000 euro la responsabilità della procedura è della CUC e del suo e, secondo il disposto dell'art. 10 dello Schema di Convenzione ANCI, può essere rimesso ad un Responsabile del procedimento operante nella CUC. Per gli affidamenti di valore inferiore ai 40.000 euro: 1) per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti la responsabilità è in capo a Dirigenti/Responsabili di servizio del Comune (art. 23-ter, comma 3 della legge n. 114/2014) ove questi decidano di svolgere autonomamente dette procedure; altrimenti la responsabilità del procedimento di gara è della CUC ; 2) per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'acquisizione deve essere effettuata dalla CUC, potendo peraltro rimetterla ad uno dei RdP operanti nella stessa secondo lo schema operativo evidenziato nell'art. 10 (seconda opzione) dello schema di convenzione.

## DOMANDA

Nello Schema di Convenzione proposto e in linea generale, anche l'acquisizione di beni e servizi in economia disciplinate dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, rientrano nella competenza del Responsabile della CUC che si avvarrà dei RUP per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti dalla legge. In tal senso quindi deve intendersi attribuita al Responsabile della CUC anche la competenza in merito alla firma degli atti di gara, nonché per la procedura e per l'adozione dell'atto finale di affidamento del lavoro/fornitura/servizi. Ovviamente i verbali della gara saranno sottoscritti dai componenti della commissione. Più precisamente, per gli affidamenti mediante procedure in economia (svolte in modo tradizionale, quindi senza l'ausilio di strumenti informatici, come mepa o piattaforme telematiche) di valore superiore a 40.000 euro la responsabilità della procedura è della CUC e del suo e, secondo il disposto dell'art. 10 dello Schema di Convenzione ANCI, può essere rimesso ad un Responsabile del procedimento operante nella CUC. Per gli affidamenti di valore inferiore ai 40.000 euro: 1) per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti la responsabilità è in capo a Dirigenti/Responsabili di servizio del Comune (art. 23-ter, comma 3 della legge n. 114/2014) ove questi decidano di svolgere autonomamente dette procedure; altrimenti la responsabilità del procedimento di gara è della CUC ; 2) per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'acquisizione deve essere effettuata dalla CUC, potendo peraltro rimetterla ad uno dei RdP operanti nella stessa secondo lo schema operativo evidenziato nell'art. 10 (seconda opzione) dello schema di convenzione.

## RISPOSTA

Il decreto "mille proroghe" ha stabilito che i termini per l'applicazione del disposto dell'art.33 bis del codice dei contratti siano a decorrere dal 1 settembre. Pertanto fino a quella data il comune può operare autonomamente. Quanto alla possibilità della "prosecuzione di questi servizi" si fa presente che le proroghe non sono in generale consentite; è tollerata

la proroga tecnica nelle more della conclusione di una nuova procedura di affidamento (ed in questo caso la procedura di affidamento potrebbe essere quella regolata dall'art. 125 del codice dei contratti

## DOMANDA

**Pongo un quesito relativo all'operatività di una centrale unica di committenza nella forma della convenzione tra comuni. Nel caso che mi interessa la convenzione tra comuni supera la soglia dei diecimila abitanti. Sarebbe possibile ipotizzare l'operatività della deroga relativa al ricorso a procedure tradizionali per gli affidamenti entro i 40.000 euro?**

## RISPOSTA

Il fatto che anche solo due comuni sottoscrivano una convenzione per la costituzione di una CUC, ottemperando in tal modo a quanto dispone il riformulato art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici, consente loro di poter acquisire beni e servizi ricorrendo alle procedure tradizionali di affidamento, fatti salvi gli obblighi previsti dalla norma di ricorrere a Consip e Mepa. Il limite dei 40.000 euro è fissato per distinguere:

- i comuni sopra i 10.000 abitanti che autonomamente (senza ricorrere alla CUC) possono acquisire beni, servizi e lavori sotto tale importo;
- dai comuni sotto i 10.000 abitanti che autonomamente non possono fare acquisizioni di beni, servizi e lavori senza ricorrere alle forme di aggregazione stabilite dall'art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici.

Pertanto, se la domanda chiede di chiarire se due comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possano ipotizzare l'operatività della deroga relativa al ricorso a procedure tradizionali per gli affidamenti entro i 40.000 euro nel caso in cui la loro associazione superi complessivamente 10.000 abitanti, la risposta è: non è possibile

## DOMANDA

**Abbiamo fatto accordo consortile art. 30 del TUEL tra tre comuni, il Comune di Albisola Superiore è Ente Capofila. Abbiamo iscritto il responsabile dell'Ufficio gare costituito presso l'Ente Capofila operante come CUC. Dobbiamo iscriverci all'AUSA come associazione consortile priva di personalità e poi i vari rup si profilano con il codice AUSA rilasciato da ANAC?**

## RISPOSTA

1) Al fine di adempiere correttamente all'iscrizione della nuova stazione appaltante nella nuova AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) è necessario:

- designare il Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA),
- far sì che quest'ultimo si profili correttamente ai servizi dell'Autorità,
- iscrivere quale nuova stazione appaltante l'associazione consortile in quanto tale, ancorché priva di codice fiscale,
- definire uno o più centri di costo in base alla configurazione organizzativa prevista,
- associare a quest'ultima (la nuova SA) le stazioni appaltanti di cui essa si compone (i tre comuni da voi indicati),
- fornire indicazioni ai RUP per la successiva associazione tenendo presente che i nuovi profili associabili alla CUC saranno compatibili con i profili preesistenti riconducibili ad altra amministrazione ed in capo allo stesso RUP,
- nella definizione di nuove gare, il RUP riconurrà l'acquisizione dei CIG ora verso la stazione appaltante CUC ora verso le altre stazioni appaltanti a cui egli dovesse risultare correttamente associato.

2) Il percorso per procedere alla Profilazione RASA Premesso che per poter accedere all'AUSA occorre:

- a. essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti
- b. Richiedere il profilo di Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni



Appaltanti (RASA) associato al soggetto rappresentato "Amministrazione o soggetto aggiudicatore" dalla pagina di creazione profili

c. Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti

d. Accedere al servizio

Per procedere alla profilazione è necessario andare sul sito dell'ANAC e selezionare Servizi, sulla destra della pagina cliccare su VAI ALLA REGISTRAZIONE E GESTIONE DEI PROFILI Sulla nuova pagina, sempre a destra, in REGISTRAZIONE E PROFILAZIONE UTENTI se non si è ancora registrati cliccare su REGISTRAZIONE, se, invece, si è già registrati cliccare su GESTIONE PROFILI Seguire le istruzioni per la registrazione del soggetto inserendo user name e password quindi cliccare su CREA PROFILO. Tra le tipologie del soggetto rappresentato selezionare la tipologia "AMMINISTRAZIONE O SOGGETTO AGGIUDICATORE" e poi il ruolo "RASA" quindi cliccare AVANTI; arriverete ad una maschera relativa al SOGGETTO RAPPRESENTATO dove troverete due opzioni:

- Amministrazione in possesso di Codice Fiscale oppure

- Associazione, Unioni o Consorzi privi di personalità giuridica

cliccare l'opzione prescelta per i soggetti privi di personalità giuridica può essere fatta la ricerca anziché per CF per Denominazione l'utente ha la possibilità di inserire una nuova Amministrazione poi cliccare sempre il tasto AVANTI

A questo punto apparirà la dicitura: *Procedura di richiesta del nuovo profilo completata con successo. Il profilo richiesto è soggetto a validazione tramite Backoffice*

tornando alla home del sistema sarà possibile vedere il nuovo Profilo RASA nella lista dei profili in "attivazione" Il profilo non sarà immediatamente operativo, l'attivazione avverrà successivamente all'approvazione mediante messaggio di posta certificata con il seguente testo Si comunica che questa Autorità ha abilitato il profilo di RASA, associato alla Sua utenza, per la Stazione Appaltante COMUNE DI ..... Si ricorda che il RASA è tenuto a verificare e aggiornare le informazioni presenti in AUSA relative alla Stazione Appaltante di propria competenza etc. etc.

## DOMANDA

**Che differenza c'è operativamente e giuridicamente tra la definizione di UFFICIO COMUNE e ENTE CAPOFILA presente nella stesura della convenzione ANCI? E come ci si comporta in merito alla registrazione presso ANAC ovvero l'ufficio Comune va profilato come centro di costo della CUC (soggetto AUSA) e i singoli RUP si profilano con RUP della CUC? Nel caso di ENTE CAPOFILA si mantiene l'iscrizione AUSA delle stesso e i singoli RUP dei comuni associati si profilano come?**

## RISPOSTA

La distinzione è riferita ai due modelli organizzativi previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000. L'Ufficio comune è l'articolazione organizzativa, costituita presso uno degli enti associati e sostenuta con risorse umane e strumentali dagli altri, deputata ad operare come Centrale unica di committenza. L'Ufficio comune si configura quindi come la CUC. Nel caso di ente capofila, lo stesso è delegato ad operare dagli altri enti associati in loro nome e, pertanto, svolge il ruolo di Centrale Unica di committenza. Nel caso dell'Ufficio comune, la SA iscritta all'AUSA come CUC è il Comune presso il quale l'ufficio è costituito. Nel caso dell'ente capofila, questo è la SA iscritta all'AUSA come CUC. In entrambe i casi, il personale degli altri Comuni operante presso l'Ufficio comune o presso l'ente capofila in base alla convenzione è profilabile come RUP in qualità di RUP operante nella CUC con il codice AUSA rilasciato dall'ANAC.

## DOMANDA

**In merito allo schema di convenzione per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza pubblicato sul sito ANCI ed in relazione alle modifiche apportate al comma 3 bis dell'art. 33 del D.lgs 163/06 modificato dall'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, con la presente si formula il seguente quesito: Nel caso disciplinato dall'art. 10 dello Schema di convenzione (Affidamenti per acquisizioni**

**di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) si chiede se il Responsabile del procedimento comunale, individuato come operante presso la Centrale unica di committenza, debba acquisire, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il Codice identificativo di gara (CIG) mediante il proprio profilo comunale o mediante il profilo della Centrale di Committenza?**

#### **RISPOSTA**

Il quesito sottoposto riguarda la fase dello svolgimento della procedura per l'acquisizione del bene, del servizio o dei lavori e riguarda il ruolo del Responsabile del Procedimento nominato dal Comune associato al quale compete l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) mediante il proprio profilo comunale, come peraltro specificato dal comma 5 punto b.1.) dell'art. 19 dello schema di convenzione.

#### **DOMANDA**

**I Comuni facenti parte della Comunità Collinare del Friuli in provincia di Udine, intendono costituire una centrale unica di committenza. Ciò premesso sono sorti dubbi circa la esatta individuazione della forma della costituenda struttura. Il sottoscritto ritiene che la CUC non abbia personalità giuridica, ma costituisca semplicemente un modello organizzativo; pertanto l'attività svolta dalla CUC deve necessariamente essere imputata al Comune nei confronti del quale si opera. Da ciò deriva che la legittimazione attiva e passiva in giudizio in ipotesi di contenzioso rimane esclusivamente in capo al comune committente che resta stazione appaltante, ossia all'Ente nel cui interesse è stata esperita la procedura concorsuale.**

## RISPOSTA

Al punto 4 dell'articolo 2 dello Schema di Convenzione è specificato che la "struttura organizzativa istituita dal Comune di..... per l'esercizio delle attività di Centrale Unica di Committenza non ha soggettività giuridica...." Pertanto la gestione di eventuali contenziosi rimangono in capo al singolo Comune salvo il necessario scambio di informazione tra Comune e Ufficio Comune / Ente capofila (Centrale di Committenza) Vedi anche art. 15 dello schema di convenzione.

## DOMANDA

**Questo Ente intende costituire la CUC ricorrendo alla forma dell'Ufficio comunale di cui all'art. 30 del D.L.vo 267/2000 con conseguente distacco, o simile istituto, del personale presso l'Ente capofila, sede dell'Ufficio medesimo. Allo scopo, utilissimo ausilio ai provvedimenti da porre in essere è lo schema di convenzione proposto da ANCI. Si ritiene che il distacco non implichi necessariamente che l'attività del personale incaricato debba essere svolta presso il Comune capofila, potendo essa essere espletata presso l'Ente di appartenenza almeno per procedure sino ad un certo valore, fermo restando che si opererebbe nel contesto dell'Ufficio Comunale e che, pertanto, anche gli atti adottati rientrerebbero nelle determinazioni dello stesso (art. 16 c. 5 schema di comunicazione). Si domanda se detta interpretazione può considerarsi corretta**

## RISPOSTA

Il Quesito proposto riguarda le modalità organizzative di funzionamento dell'Ufficio Comunale che opera come Centrale di Committenza. Pertanto attraverso l'atto di convenzionamento potranno essere disciplinati gli aspetti organizzativi tra cui quelli relativi alla collocazione del personale in considerazione comunque delle prioritarie esigenze sottese alla centralizzazione delle attività di approvvigionamento (risparmi di spesa) e in coerenza con l'esigenza di snellimento e semplificazione delle attività. Si

riporta di seguito il comma 3 dell'art. 17 dello Schema di Convenzione: [in caso di organizzazione con Ufficio comune] 3. I singoli Comuni associati distaccano presso l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 o definiscono una differente soluzione, coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, per mettere a disposizione dello stesso Ufficio comune tali soggetti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

#### DOMANDA

**Nella guida alla predisposizione delle convenzioni in oggetto, (punto 3, ultimo capoverso) è evidenziato che sussistono diversi ambiti di non applicabilità delle disposizioni in materia di acquisizione di Cig. Potete cortesemente indicare quali sono e a quali normative fare riferimento**

#### RISPOSTA

Alla codifica Cup-Cig sfuggono, oltreché i contratti non classificabili quali appalti pubblici secondo le linee interpretative di cui alla determinazione Avcp n.10/10, i pagamenti che le Pa effettuano con lo strumento della cassa economale. Per un approfondimento circa la non applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità (e quindi di CIG) si rimanda alla citata Determinazione AVCP n. 10 del 2010 e alle FAQ pubblicate a Novembre 2011.

#### DOMANDA

**Buongiorno, questo Comune non capoluogo con popolazione superiore a 10.000 abitanti avrebbe intenzione di aderire a START per gestire acquisizione di lavori, beni e servizi, direttamente senza aderire a nessun modello aggregativo (unione, convenzione...). La Regione Toscana con Delibera**

**di dicembre 2014 si è riconosciuta come soggetto aggregatore: sembrerebbe pertanto legittimo ai sensi dell'art. 33 c 3bis DLgs. n. 163/2006 procedere autonomamente senza limiti di soglia per l'acquisizione di beni o servizi mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip o da START. Il dubbio che abbiamo in particolare è per i lavori pubblici, visto che la norma parla della possibilità di agire in deroga solo per le forniture e servizi: per i lavori pubblici dal 01/07/2015 a normativa vigente non sarà sufficiente passare da START ma occorrerà comunque individuare una centrale unica di committenza? Si chiede un aiuto interpretativo**

#### **RISPOSTA**

L'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce che i soggetti aggregatori sono uno tra i possibili modelli di acquisizione di beni, servizi e lavori di cui devono avvalersi i comuni non capoluogo di provincia secondo i termini di applicazione indicati dall'art. 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto anche per i lavori si potrebbe ricorrere, a partire dal 1/7/2015, ai Soggetti Aggregatori costituiti. Tuttavia la Regione Toscana è costituita soggetto aggregatore solo per beni e servizi e non per lavori mentre START Regione toscana non è un soggetto aggregatore ma un sistema telematico messo a disposizione per lo svolgimento di procedure di gara. Pertanto allo stato attuale non sarà sufficiente passare da START ma occorrerà comunque individuare una centrale unica di committenza per i comuni come il vostro (con popolazione superiore a 10.000 abitanti) in caso di gare d'importo superiore a 40.000 euro. In linea generale per utilizzare un soggetto aggregatore anche per lavori pubblici occorre che quest'ultimo preveda tra le propri attività anche questa tipologia di appalti.

## DOMANDA

**Sono un segretario comunale lavoro nella Regione Sardegna (a Statuto speciale). I Comuni dove lavoro ed altri Comuni limitrofi (tutti al di sotto dei 10.000 abitanti) non fanno parte di Unione di Comuni. Si stava ipotizzando di costituire una Stazione Unica Appaltante con funzioni di centrale di acquisto attraverso accordo convenzionale ex art. 30 D.L.gs. n° 267/2000; Per il funzionamento è necessario iscriversi quale soggetto aggregatore di cui al DPCM 11 novembre 2014 (pubblicato in G.U. 20.01.2015) con i requisiti ivi previsti (200.000.000 nel triennio cumulativi di tutti i Comuni aderenti alla convenzione)?**

## RISPOSTA

L'art. 9, comma 2, primo periodo del decreto-legge n. 66 del 2014, prevede che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del medesimo art. 9 del predetto decreto-legge n. 66 del 2014 (CONSIP E REGIONI), che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiedono all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Possono, quindi, chiedere l'iscrizione come soggetto aggregatore le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, le associazioni, unioni e consorzi di enti locali devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. Il triennio di riferimento è 2011-2012-2013.

## DOMANDA

Le porgo i seguenti quesiti in ordine all'applicazione dell'art 33 del D.Lgs 163/2006 "lavori, servizi e forniture centralizzati", premettendo che, il Comune di Castellalto di oltre 7.500 abitanti, appartiene all'Unione dei Comuni:

1) Abbiamo avviato la procedura di indagine di mercato, tramite Broker, per l'affidamento, a compagnie di Assicurazione, della copertura del rischio RCT / RCO dell'Ente, nel mese di dicembre 2014, ed avendo ricevuto l'esito dell'indagine di mercato in data 8.1.2015, tale procedura, secondo Lei, è soggetta alla competenza della CUC non avendo generato il CIG entro il 31.12.2014?

2) Abbiamo approvato un progetto preliminare per la riparazione dei due edifici scolastici. Nel quadro economico dell'opera sono previste spese per l'esecuzione, da parte di ditte specializzate, di indagini sulle caratteristiche dei materiali esistenti. L'affidamento di tali indagini vanno assoggettate alla competenza della CUC, quali servizi tecnici o in quanto riferiti ed inseriti nel Quadro Economico dell'Opera Pubblica sono fino al 30.06.2015 di competenza esclusiva del Comune?

3) Le proroghe di acquisti di beni e servizi, in attesa di nuova procedura di gara (anche eventualmente sul MEPA) effettuati entro il 31.12.2015 possono essere gestite con lo stesso CIG generato per il contratto principale ovvero bisogna generare un nuovo CIG e pertanto assoggettarle alla competenza della CUC?

## RISPOSTA

1) Poiché la disposizione sulla centralizzazione di beni e servizi è entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 ed il CIG non è stato generato precedentemente a tale data si ritiene che la procedura debba essere assoggettata alla costituzione di una CUC

2) I rilievi e le indagini specialistiche (come quelle relative alle caratteristiche dei materiali esistenti) essendo propedeutiche alla progettazione definitiva, devono intendersi affidamento di servizi a tutti gli effetti e come tali assoggettati alla competenza della CUC.



3) Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario.

#### DOMANDA

**Con riferimento allo schema di convenzione predisposto da codesta associazione le sarei grato se ci precisasse il numero minimo di abitanti che la composizione dei Comuni dovrebbe avere**

#### RISPOSTA

Per la centralizzazione di acquisti la norma non specifica il limite numerico di abitanti per le aggregazioni dei Comuni. Pertanto si ritiene che possono unirsi anche solamente due comuni senza alcun limite numerico di abitanti. La ratio della norma è di "aggregare" e "razionalizzare la spesa" attraverso economia di scala. Pertanto al momento non ci risulta, a tal riguardo, un'interpretazione restrittiva sul limite numerico di abitanti che deve avere il comune e sul limite minimo di enti che devono aggregarsi.

#### DOMANDA

**Gentilissimi scrivo per conto del Comune di Rodì Milici facente parte dell'Unione dei Comuni Valle del Patrì, avendo istituito una CUC non ci è chiaro come operare per acquisizione di beni servizi e forniture ad affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00.**

**preciso quanto segue:**

**abbiamo già fatto il profilo RASA presso ANAC per richiedere il CIG come CUC. Ma ogni acquisizione di forniture può il RUP del Comune procedere all'affidamento diretto utilizzando il CIG della Centrale Unica di committenza.**

## RISPOSTA

Secondo lo schema di convenzione ANCI/IFEL, il Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per acquisti diretti di importo inferiore a 40.000 € deve ricorrere alla CUC utilizzando il CIG attribuito a quest'ultima mentre se la popolazione è superiore a 10.000 può procedere direttamente utilizzando la CIG attribuita al Comune

## DOMANDA

**Dipartimento Istruzione di Anci Lombardia e Presidente dell'Associazione Comuni Lodigiani affiliati statutariamente ad Anci Lombardia. In questi giorni, molti colleghi rivolgono all'Associazione quesiti circa la possibilità, stante l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 del nuovo art. 33 bis del "codice", di poter acquisire beni e servizi e dal 1 luglio 2015 lavori attraverso il mercato elettronico della Consip o della centrale regionale lombarda Sintel senza utilizzare la CUC (centrale Unica di Committenza) in particolare ci chiedono se non ci sono problemi nel conseguire presso l'ANAC il CIG o per i lavori il CUP. In sostanza le domande sono queste: per i Comuni non capoluogo di provincia è possibile oggi acquisire in autonomia beni e servizi ricorrendo al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni senza utilizzare le CUC ?**

**Esiste ancora la possibilità per i Comuni sopra i 10.000 abitanti di acquisire beni e servizi sino all'importo di € 40.000 attraverso le procedure delle acquisizioni in economia (ex-art. 125 e 125 bis del d.lgs 163/2006)?**

## RISPOSTA

Tra le diverse modalità di acquisizione di beni e servizi la norma (riformulato art. 33 comma 3-bis del codice dei contratti pubblici) prevede che i comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere anche attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. I comuni sopra i 10.000 abitanti possono continuare ad acquisire autonomamente beni e servizi per importi inferiore a 40.000.

## DOMANDA

Siamo un Unione di comuni costituita, formata da 9 piccoli comuni, il più grande di 3.000 abitanti, gli altri, tutti sotto i 500 abitanti.

1) È possibile che in capo all'Unione sia costituita la C.U.C. con uno o più responsabili del procedimento, individuati transitoriamente, fino all'approvazione del bilancio dell'Unione ovvero della messa a regime della struttura organica dell'Unione, che possano operare in questa fase transitoria, nell'ambito dell'Unione stessa per il singolo comune associato e utilizzando il bilancio corrente comunale di ciascun comune in esercizio provvisorio? È possibile quindi mediante l'ANAC disporre che più responsabili di procedimento siano abilitati a richiedere i C.I.G. per le gare bandite dall'Unione per conto di ogni comune associato?

A regime, dopo l'approvazione del bilancio dell'Unione, e della struttura organica dell'Unione, è possibile individuare uno o più responsabili della C.U.C. ovvero preposti ai singoli servizi o settori di acquisto beni, servizi e lavori?

2) tenuto conto che all'art. 33 comma 3 bis del Codice dei Contratti è scritto: " I comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori beni e servizi nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui all'art.32 del TU EE.LL. ....". Il dubbio è: sussistendo la C.U.C. può un Responsabile di un servizio attribuito in capo all'Unione, per esempio pur essendoci i responsabili dei procedimenti C.U.C. il responsabile della funzione Edilizia Scolastica può acquistare i banchi della scuola senza avvalersi della C.U.C.? data la modifica del suddetto comma che ha introdotto la dizione "nell'ambito delle Unioni dei Comuni" ?

3) Nell'ambito dell'Unione, per quanto concerne invece le coperture assicurative, tenuto conto che il patrimonio (strade comunali, edifici scolastici, ect.) restano di proprietà dei singoli comuni in Unione, è opportuno che le polizze assicurative per la tutela dei rischi siano ancora in capo ai singoli comuni oppure in capo direttamente all'Unione?

Ovvero, avendo trasferite all'Unione di Comuni tutte le funzioni fondamentali, non si vorrebbe che il comune stipulasse la polizza assicurativa di copertura, e che poi la compagnia assicurativa, verificando che il co-

**mune non è più titolare diretto della funzione fondamentale non risarcisce gli eventuali danni. Come si potrebbe procedere?**

## **RISPOSTA**

### **Quesito 1.**

L'Unione è già Centrale di committenza. Dovranno al più specificare la scelta determinata dal comma 3-bis dell'art. 33 del Codice nella convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale organizzazione generale.

L'Unione gestisce tutti gli acquisti di lavori, servizi forniture per i Comuni che ne fanno parte.

L'utilizzo del personale dei singoli Comuni nell'ambito dell'Unione è regolato in base alle convenzioni tra i Comuni e l'Unione.

Possono essere registrati come RUP/RdP più risorse umane operanti presso l'Unione, al pari di quello che accade nelle altre stazioni appaltanti.

La strutturazione organizzativa dell'Unione come centrale di committenza può prevedere una bipartizione/tripartizione.

### **Quesito 2:**

il responsabile dell'edilizia scolastica del singolo Comune deve acquisire i banchi mediante l'unione, a meno che non utilizzi il MEPA (nel bando arredi sono individuati come tavoli allievi).

### **Quesito 3.**

Circa la corretta copertura dei rischi relativamente all'esercizio delle funzioni fondamentali, si ritiene che le relative polizze assicurative debbano essere intestate al soggetto che le esercita in forma associata (Unione dei Comuni). Detta previsione dovrà essere riportata nella Convenzione che regola l'esercizio associato delle funzioni.

## DOMANDA

**La CUC nei piccoli comuni, sembrerebbe in deroga per le realtà ricomprese nelle aree sisma L'Aquila 2009, come da relativo DL!**

**Ma la norma è valida per tutte le attività o solo per le attività rilegate al sisma?**

## RISPOSTA

L'obbligo di aggregazione /SUA/ soggetti aggregati non vale per i Comuni compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2012. Quando sarà concluso il periodo (completamento ricostruzione/chiusura fase successiva a quella emergenziale), dovranno assoggettarsi all'obbligo.

## DOMANDA

**Si chiede di chiarire se per la stipula della convenzione tra comuni vi è un limite minimo di abitanti a cui fare riferimento.**

## RISPOSTA

Per la centralizzazione di acquisti la norma non specifica il limite numerico di abitanti per le aggregazioni dei Comuni. Pertanto si ritiene che possono unirsi anche solamente due comuni senza alcun limite numerico di abitanti. La ratio della norma è di "aggregare" e "razionalizzare la spesa" e quindi al momento non ci risulta, a tal riguardo, un'interpretazione restrittiva sul limite numerico di abitanti che deve avere il comune e sul limite minimo di enti che devono aggregarsi.

## DOMANDA

**Il Segretario Comunale sostiene che il Comune di ..... possa istituire una Centrale Unica di Committenza con altri due Comuni mediante stipula di apposita convenzione che all'Art. 1 riporta quanto segue:**

**1. La convenzione redatta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 ha ad oggetto la costituzione della centrale unica di committenza tra i tre comuni in attuazione della disciplina dettata dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006. 2. L'esercizio associato della CUC riguarda tutte le procedure di gara (con esclusione degli affidamenti diretti fino ad € 40.000,00 e delle acquisizioni in economia). Restano, altresì, esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488/1999, e il mercato elettronico della P.A. di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010. Allo scrivente ufficio sorgono dubbi sull'applicabilità di tale articolo della Convenzione, che prevede procedure autonome dei singoli comuni per gli affidamenti diretti fino ad € 40.000,00.**

## RISPOSTA

Si ritiene che la formulazione dell'articolo 1 è coerente con lo spirito della norma. Tuttavia si fa presente che con l'entrata in vigore del riformulato art. 33 comma 3 bis i Comuni non capoluogo di provincia, per le acquisizioni di beni e servizi devono ricorrere alle forme di aggregazione previste dalla norma. Gli affidamenti in autonomia, sotto i 40.000, possono essere effettuati singolarmente, esclusivamente dai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

## DOMANDA

In relazione alla vostra nota dal titolo "Guida alla predisposizione di convenzioni per la gestione in forma associata, tra Comuni non capoluogo, di funzioni e attività relative all'acquisizione di lavori, ben e servizi (art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006)"; Le chiedo conferma se gli acquisti sul ME.PA rientrano tra gli strumenti alternativi su cui può fare affidamento il comune in attesa di entrare in unione o di convenzionarsi.

## RISPOSTA

Sì, gli acquisti sul mepa e consip rientrano tra gli strumenti alternativi offerti dalla norma.

## DOMANDA

La pubblicazione del decreto presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio u.s. sta creando notevoli perplessità tra gli operatori degli Enti Locali: i Comuni o le Unioni di Comuni che, attraverso apposite convenzioni, hanno costituito delle centrali di committenza, possono operare in quanto tali oppure devono ottenere (cosa praticamente impossibile) l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori?

A mio avviso, e per il dato testuale della norma (...i soggetti diversi...che svolgono attività di centrale di committenza...richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori), e per una sua lettura logico sistematica (ma come, i Comuni che fino a pochi giorni fa potevano indire e gestire gare di qualsiasi tipo ed importo, per il fatto di convenzionarsi tra loro non sarebbero più in grado di farlo?) si tratta di due istituti diversi, con finalità diverse: le centrali di committenza tra Comuni continuano a funzionare nell'ambito definito dalle apposite convenzioni; quelle che, avendone i requisiti (e non credo che ce ne siano), intendono iscriversi all'elenco dei soggetti aggregatori (per usufruire di eventuali contributi), fungendo da centrali di committenza per svariati enti pubblici, possono farlo a propria discrezione.

**E' corretta una simile interpretazione della norma? È auspicabile un primo e sollecito chiarimento da parte dell'ANCI, in attesa di precisazioni da parte ministeriale.**

#### **RISPOSTA**

I soggetti aggregatori di cui parla il riformulato articolo 33 comma 3-bis del codice dei contratti rappresentano solo un'alternativa offerta dalla norma di aggregazione. I comuni non capoluogo di provincia, pertanto, possono usufruire di altre modalità di aggregazione previste nella norma, anche perché il dpcm sui requisiti di iscrizione, quali soggetti aggregatori, prevede requisiti quantitativi molto stringenti. Pertanto i comuni che hanno costituito centrali di committenza attraverso convenzioni possono tranquillamente operare in base al disposto normativo

#### **DOMANDA**

**Pongo un quesito relativo all'operatività di una centrale unica di committenza nella forma della convenzione tra comuni. Nel caso che mi interessa la convenzione tra comuni supera la soglia dei diecimila abitanti. Sarebbe possibile ipotizzare l'operatività della deroga relativa al ricorso a procedure tradizionali per gli affidamenti entro i 40.000 euro?**

#### **RISPOSTA**

Il fatto che anche solo due comuni sottoscrivano una convenzione per la costituzione di una CUC, ottemperando in tal modo a quanto dispone il riformulato art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici, consente loro di poter acquisire beni e servizi ricorrendo alle procedure tradizionali di affidamento, fatti salvi gli obblighi previsti dalla norma di ricorrere a Consip e Mepa. Il limite dei 40.000 euro è fissato per distinguere:

- i comuni sopra i 10.000 abitanti che autonomamente (senza ricorrere alla CUC) possono acquisire beni, servizi e lavori sotto tale importo;
- dai comuni fino a 10.000 abitanti che autonomamente non possono fare



acquisizioni di beni, servizi e lavori senza ricorrere alle forme di aggregazione stabilite dall'art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici.

#### DOMANDA

**Può un comune facente parte di una Comunità Montana (unione di comuni ex art. 27 del T.U) non aderire alla CUC della stessa e fare una convenzione con altri comuni esterni alla comunità stessa?**

#### RISPOSTA

Come è noto, la competenza in materia di Comunità Montane è della Regione che ne individua gli ambiti. Le comunità montane, peraltro, esercitano funzioni proprie e funzioni conferite nonché provvedono all'esercizio associato delle funzioni comunali.

Si ritiene pertanto che il Comune che fa parte di una Comunità Montana è tenuto ad avvalersi della CUC della stessa.

#### DOMANDA

**L'art. 33 del d.lgs 163/2006, come modificato da ultimo dalla legge 114/14, stabilisce al comma 3-bis che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Questo comuni, avente 3.700 abitanti, non fa parte di alcuna unione di comuni e, ad oggi, non ha aderito ad alcun accordo consortile ma ha stipulato con la provincia (ora città metropolitana) apposita convenzione con la stazione unica appaltante, la quale ha riferito che tale convenzione non si applica per appalti di valore inferiore a 40.000 euro. Tra i vari servizi**

che l'ufficio polizia municipale necessita vi è anche il servizio ACI/PRA fornito da ANCITEL (indispensabile per l'esercizio delle funzioni di polizia stradale) non più disdettabile per l'anno 2015. In considerazione del fatto che il novellato comma 3-bis del sopra citato articolo 33, dal 1 gennaio 2015, prevede che l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dallo stesso comma e che il servizio ACI/PRA non è presente sul MEPA, si chiede se il CIG sia necessario per affidare tale servizio, impegnare la necessaria somma e liquidarla. A riguardo si evidenzia che il servizio e quindi le relative somme sono di competenza in parte di ACI (ente pubblico) e in parte di ANCITEL.

#### RISPOSTA

Per l'accesso telematico all'archivio centrale del Pubblico Registro automobilistica (PRA), gestito dal Centro Elaborazione Dati dell'Automobile Club d'Italia, per il tramite di ANCITEL, è necessario stipulare un contratto di abbonamento per il quale occorre acquisire il CIG.

Per gli importi inferiori a € 40.000,00, stante il tenore della disposizione normativa, il Comune deve ricorrere alla Centrale di Committenza. La SUA, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DPCM 30-6-2011 ha natura giuridica di Centrale di Committenza. Pertanto si suggerisce di risolvere la problematica posta dal Comune di Mignanego all'interno del rapporto convenzionale con la Provincia di Genova presso cui è istituita la SUA

#### DOMANDA

**Ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. n. 90/2014 i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. Si chiede a Codesta Spett. Associazione se la citata norma sia da interpretarsi (ubi lex voluit dixit) come divieto per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di procedere agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore**

**inferiore a 40.000 e, conseguente obbligo di gestire i suddetti acquisti esclusivamente tramite CUC.**

#### **RISPOSTA**

Si conferma che per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro devono essere effettuati tramite CUC

#### **DOMANDA**

**Buongiorno sono a chiedere se il RUP (la scrivente) del mio Comune (Bellinzago Novarese) di 9.700 abitanti circa può chiedere DIRETTAMENTE il CIG rispetto a una gara di acquisizione di prodotti di pulizia per il servizio pubblico di nido comunale per la quale ho lanciato una gara RDO in data odierna attraverso il MePa.**

#### **RISPOSTA**

Se si ricorre al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il CIG può essere richiesto direttamente dal Comune (RUP).

#### **DOMANDA**

**Come esposto nell'intercorso colloquio telefonico, dopo le modifiche apportate al comma 3 bis dell'art. 33 del DLgs 163/2006, nell'ambito dell'Unione dei Comuni la "Valle del Patri" è stata istituita la Centrale Unica di Committenza, che opera, dal 1 gennaio di quest'anno, per conto degli stessi Comuni dell'Unione, all'acquisizione di beni e servizi, di qualsiasi importo e natura, mediante lo svolgimento delle procedure di gara e lo stesso dicasi per i lavori dal 1 luglio p.v.**

**Ora, stante che la novellata normativa non specifica la procedura da seguire in merito all'affidamento diretto di beni, servizi e forniture e/o lavori di importo inferiore a 40.000 euro, che secondo il comma 8 e 11 dell'art.**

**125 del richiamato DLgs 163/06, tale prerogativa è demandata al RUP, si chiede se permane la possibilità dell'affidamento diretto e quali sono gli atti da adottare rispettivamente da ciascun Ente e dalla CUC.**

## **RISPOSTA**

Nello Schema di Convenzione proposto e in linea generale, anche l'acquisizione di beni e servizi in economia disciplinate dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, rientrano nella competenza del Responsabile della CUC che si avvarrà dei RUP per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti dalla legge. In tal senso quindi deve intendersi attribuita al Responsabile della CUC anche la competenza in merito alla firma degli atti di gara, nonché per la procedura e per l'adozione dell'atto finale di affidamento del lavoro/fornitura/servizi. Più precisamente, per gli affidamenti mediante procedure in economia o procedure negoziate, (svolte in modo tradizionale, quindi senza l'ausilio di strumenti informatici, come mepa o piattaforme telematiche) di valore tra i 40.000 euro e la soglia comunitaria la responsabilità della procedura è del responsabile della CUC. Per gli affidamenti di valore inferiore ai 40.000 euro:

- 1) per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti la responsabilità è in capo a Dirigenti/Responsabili di servizio del Comune (art. 23-ter, comma 3 della legge n. 114/2014);
- 2) per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'acquisizione deve essere effettuata dalla CUC, potendo peraltro rimetterla ad uno dei RdP operanti nella stessa secondo lo schema operativo evidenziato nell'art. 10 (seconda opzione) dello schema di convenzione.

## **DOMANDA**

**Essendo il Comune di Barlassina un comune con circa 7.000 e non avendo per ora aderito ad alcuna convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, si chiede:**

**1. conferma della possibilità di acquisire autonomamente beni e servizi tramite ME.PA e/o Sintel?**

**2. in caso di risposta affermativa, se tali acquisti debbano avvenire con RDO aperta per tutti gli acquisti a prescindere dall'importo (procedura abbastanza lunga e decisamente antieconomica per piccole forniture) oppure se si possa semplificare la procedura applicando il Regolamento per le acquisizioni in economia e p.e. al di sotto di un certo importo chiedere un numero limitato di preventivi?**

**3. nel caso in cui i beni e/o i servizi non siano presenti su Consip o nel catalogo ME.PA come si procede? (per esempio, ma è solo un esempio, dobbiamo effettuare le ricariche ai telefonini per un totale di 600,00 euro annui, con l'economato è diventato complicato per la questione dello split payment, come procediamo?)**

## **RISPOSTA**

Premessa essenziale è che il Comune è obbligato, dal 1 settembre 2015, a ricorrere ad una delle forme di aggregazione disciplinate dal riformato art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti.

Tuttavia si conferma la possibilità di acquisire autonomamente beni e servizi ricorrendo al MEPA/CONSIP per valori inferiori alla soglia comunitaria attraverso i due canali di acquisto sul MEPA (e non solo con Richiesta di Offerta che appare più articolata):

-Ordine diretto d'Acquisto

-Richieste di offerte

Attraverso l'Ordine diretto di acquisto il comune acquista il bene o servizio direttamente dal Catalogo del fornitore abilitato, compilando e firmando digitalmente l'apposito modulo d'ordine presente sul Portale.

L'ordine diretto ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore. Pertanto il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato nel sistema dall'Amministrazione.

Attraverso le Richieste di Offerta, diversamente, il comune individua e descrive i beni e servizi che intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le proprie offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale e quindi il comune aggiudicherà la fornitura all'offerta prima in graduatoria.

Al di fuori di queste ipotesi, e comunque per beni, servizi e lavori non presenti sul MEPA/CONSIP occorre necessariamente ricorrere alle forme di aggregazione di cui all'art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici

## DOMANDA

**I Comuni di Candelo e Vigliano Biellese hanno stipulato un accordo consortile per la gestione di servizi, forniture e lavori per l'accreditamento presso A.N.AC abbiamo creato il profilo RASA del responsabile dell'accordo consortile (responsabile dell'ufficio tecnico del comune di candelo che fa da ente capofila).**

**A tale "stazione appaltante" senza codice fiscale l'A.N.AC ha attribuito un proprio codice fiscale fittizio, e il codice AUSA.**

**Ora rimangono da creare i profili RUP da associare alla "stazione appaltante". Ritengo che i RUP siano comunque in seno ai singoli comuni e ai singoli servizi, cioè come prima per il Comune di Candelo c'erano 4 RUP per i 4 centri di costo (ufficio tecnico - ufficio polizia municipale - ufficio ragioneria - ufficio servizi sociali) e per il Comune di Vigliano c'erano anche qua 4 o 5 RUP associati ai 4 o 5 centri di costo.....**

**E' giusta la mia interpretazione? a mio avviso dovranno essere sempre gli stessi rup e gli stessi centri di costo ma questa volta anzichè associati ai Comuni saranno associati all'accordo consortile.**

## RISPOSTA

Nella Guida allo Schema di Convenzione ANCI è affrontato il tema dell'Accordo Consortile.

"Tra i vari modelli proposti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 per l'acquisizione in forma coordinata di lavori, servizi e forniture, senza dubbio assume particolare rilievo il c.d. "accordo consortile", in ragione del possibile ricorso allo stesso in quanto strumento particolarmente flessibile.

Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costi-

tuisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013.

La norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti."

Alla luce pertanto delle suesposte considerazioni si condivide l'interpretazione in merito alle competenze del RUP e al rapporto tra questi e la CUC (che dovranno essere compiutamente disciplinati nella convenzione)

#### DOMANDA

**Con la presente chiedo cortesemente se è percorribile una adesione del Comune di Peschiera Borromeo (provincia di Milano) alla costituenda Centrale Unica di Committenza proposta dalla Provincia di Lodi o se invece sussistano limiti territoriali**

#### RISPOSTA

Per la costituzione della CUC non è previsto alcun limite territoriale né tanto meno dimensionale. Rimane pertanto di competenza dell'amministrazione comunale valutare il modello organizzativo da adottare anche in relazione agli aspetti di funzionalità.

#### DOMANDA

**In qualità di responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Refrancore (1600 abitanti) chiedo, alla luce di quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 1, della Legge 114/2014, se è possibile per Comuni aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti procedere autonomamente e sino al 30 giugno 2015, all'acquisizione di lavori in economia di valore inferiore**

**a 40.000 euro, mediante affidamento diretto come previsto all'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.**

#### **RISPOSTA**

Occorre premettere che, a normativa vigente, le disposizioni relative alle aggregazioni per il settore lavori entreranno in vigore il 1 settembre 2015. Pertanto, fino a quella data - salvo proroga attualmente in discussione nell'ambito del provvedimento "mille proroghe" (AC 2803) - i comuni fino a 10.000 abitanti potranno autonomamente acquisire lavori in economia di valore inferiore a 40.000 euro, così come previsto dall'art. 125 c. 8 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. (Codice contratti pubblici).

Qualora la proposta di proroga alla centralizzazione degli acquisti in discussione presso le commissioni parlamentari nell'ambito del "mille proroghe" non venisse accolta, dal 1 luglio 2015 i Comuni fino a 10.000 abitanti non potranno più acquisire autonomamente lavori sotto i 40.000 euro, ma dovranno necessariamente ricorrere alle modalità di aggregazione di cui al riformulato art. 33 comma 3bis del d. Lgs n 163/2006 e s.m.i.

#### **DOMANDA**

**Con riferimento all'articolo 15 della bozza di convenzione di cui in oggetto, non appare chiaro, nel caso di impugnazione del bando o comunicazione di esclusione, chi sia il soggetto convenuto, e quindi chi dovrà comparire in giudizio per difendere l'operato della Centrale Unica di Committenza: il soggetto designato come ente capofila della Cuc oppure il Comune associato per conto del quale viene esperita la gara?**

#### **RISPOSTA**

Nell'assetto organizzativo delineato dallo schema di convenzione dell'ANCI, il soggetto convenuto e quindi titolato a comparire in giudizio è il Comune associato il quale sulla base dell'istruttoria condotta dall'ufficio della CUC potrà decidere se comparire in giudizio o no. Si riporta il comma 3 dell'art. 15:



“3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall’Ufficio comune / dall’ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell’ambito del processo”

## DOMANDA

**La scrivente Comunità Montana è stata delegata da 6 Comuni, in qualità di Ente Capofila, per la costituzione, mediante convenzione, di una Centrale Unica di Committenza. In mancanza di indicazioni specifiche da parte della legge e da parte di organismi sovraordinati, si chiede di sapere quali sono le modalità per rendere la CUC, una volta sottoscritta la convenzione, effettivamente operativa. Si chiede di sapere, in particolare, se è necessario avere un codice fiscale della CUC diverso da quello dell’Ente Capofila e in caso positivo come ottenerlo dall’Agenzia delle Entrate in quanto il possesso del codice fiscale è elemento essenziale per ottenere dall’ANAC, in qualità di stazione appaltante, il rilascio del CIG.**

## RISPOSTA

La disposizione dell’art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti fa riferimento all’Unione dei Comuni, individuando espressamente il modello prefigurato dall’art. 32 del Tuel per le gestioni associate di funzioni.

L’art. 27 dello stesso Tuel stabilisce al comma 1 che “1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.”

La Comunità montana rientra così nel Titolo dedicato ai «Soggetti» e non in quello delle «Forme associative». Si pone nei fatti fra le due tipologie. È ente locale analogo al comune ma ha anche caratteristiche delle forme associative. Questo quadro normativo va peraltro riletto alla luce della disciplina relativa alla gestione associata delle funzioni fondamentali, che

delinea un profilo di assimilazione più netto, evidenziando la gestione (obbligatoria per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) come riconducibile in capo a Unioni di Comuni Montani (precedentemente appartenenti alle Comunità Montane). Ne deriva un quadro in base al quale Comunità Montane e Unioni risultano organismi con natura e finalità di fondo in parte differenti.

L'art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici non menziona le Comunità Montane presumibilmente a fronte degli effetti del loro riordino in base all'art. 2, commi 17 e 18 della legge n. 244/2007, che in molte Regioni ha portato alla loro soppressione o alla "trasformazione" in Unioni di Comuni montani ai sensi dell'art. 32 del Tuel. Nulla vieta che la Comunità Montana aderisca alla convenzione per la gestione associata della funzione acquisti stipulata tra i Comuni non capoluogo, così come nulla vieta che la Comunità Montana formalizzi una convenzione con l'Unione di Comuni individuata come "centrale di committenza".

Più problematica risulta, per quanto sopra evidenziato, la possibilità di considerare la Comunità Montana soggetto qualificabile pienamente come "unione di Comuni" ai fini dell'art. 33, comma 3-bis del Codice, in funzione anche della differenza soggettiva prevista dal Tuel e dell'evoluzione normativa nella Regione Lazio (con un progetto di legge in corso di approvazione), che evidenzia il superamento delle Comunità Montane a favore proprio dell'Unione di Comuni.

Pertanto, proprio a fronte dell'evoluzione del quadro normativo in materia di Comunità Montane, la lettura della definizione "unioni di Comuni" nell'art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici risulta riconducibile al modello previsto dal Tuel come forma associativa, escludendo dal novero le Comunità Montane stesse.

Come si potrà rendere conto, è tema molto "dinamico", che risulta di difficile gestione anche a fronte dell'evoluzione della normativa sulla gestione delle funzioni fondamentali.

## DOMANDA

Dopo aver esaminato la scheda da Voi elaborata, nella parte riservata ai Comuni non capoluogo di Provincia con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi si chiede come possa essere praticabile l'approvvigionamento autonomo per valori inferiori alla soglia comunitaria (€ 207.000) ancorché mediante strumenti/procedure interamente telematiche, mentre sia preclusa la possibilità di approvvigionamento per valori inferiori a 40.000 euro, quando anche in questo caso è obbligatoria la previa verifica di prodotti nei mercati elettronici.

L'esempio che porto all'attenzione è il seguente:

Se devo acquistare sedie per la scuola primaria dell'importo di € 50.000 lo posso fare autonomamente perché supera i 40.000 euro ed è al di sotto dei 207.000.

Se devo acquistare sedie per la scuola primaria dell'importo di € 35.000 non lo posso fare perché mi devo prima agganciare ad altro Ente o soggetto aggregatore (sempre che ci sia).

Quale sarebbe la differenza tra i due acquisti a parte l'importo?

L'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 recita: 450 "Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali .... per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ..."

Vero è che tale previsione normativa non ha subito modifiche, ma è al-

**trettanto vero che le modifiche all'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 sono intervenute successivamente e se vale il principio per i 40.000, perché non dovrebbe valere anche per importi fino a 207.000 ?**

**Esiste poi anche l'altro problema dettato dal fatto che se anche se potesse andare sul mercato elettronico il sistema per l'ordine chiede di inserire il C.I.G. dell'acquisto. Il sito dell'A.n.a.c. per rilasciare lo smart Cig chiede l'autocertificazione ossia se si intende procedere all'acquisizione secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall'art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014, che mi pare di capire riguardi la deroga per i comuni terremotati e per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.**

**Il quesito quindi sarebbe (uso il condizionale perché oramai non ci si raccapezza più):**

**E' sicuro che si possa procedere autonomamente per acquisti e forniture per importi fino a 207.000 euro mediante Mepa Consip o di altre amministrazioni pubbliche?**

**E in caso affermativo, come raccordare tale eventualità con la richiesta del C.I.G.?**

## **RISPOSTA**

Il limite dei 40.000 è riferito solo alle procedure tradizionali, pertanto se il Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti procede ad acquisto Consip Mepa/piattaforme telematiche, in base al testo del comma 3-bis dell'art. 33, può tranquillamente operare singolarmente. Il responsabile dell'edilizia scolastica del singolo Comune deve acquisire i bandi mediante l'unione, a meno che non utilizzi il MEPA (nel bando arredi sono individuati come tavoli allievi).

Ambedue gli acquisti di sedie (50.000,00 e 39.999,00 - IVA esclusa), nei Comuni inferiori a 10.000 abitanti, possono essere effettuati ai sensi del vigente "Comma 11" dell' Art. 125 del Codice dei Contratti (Lavori, servizi e forniture in economia), con le seguenti procedure:

a)-Per la fornitura di € 50.000, direttamente tramite MEPA di Consip, a

cottimo fiduciario con almeno 5 fornitori, scelti fra quelli del MEPA che offrono il metaprodotto richiesto (sedie);

b)-Per la stessa fornitura di € 50.000, anche tramite il nuovo ufficio della CENTRALE DI COMMITTENZA, se esistente, a cottimo fiduciario con almeno 5 fornitori, scelti fra quelli dell'elenco eventualmente formato. In caso che detto elenco non dovesse ancora esistere, il Responsabile della CUC dovrà formare appositamente tale specifico elenco per fornitura di sedie con il classico avviso di manifestazione d'interesse che, prima del 31/12/2014, veniva esperito dal responsabile del Servizio titolare di P.O.;

c)-Per la fornitura inferiore a € 40.000, direttamente tramite MEPA di Consip, tramite cottimo fiduciario con almeno 5 fornitori, o trattando direttamente con un singolo fornitore che offre il metaprodotto richiesto (sedie);

d)-Per la stessa fornitura inferiore a € 40.000, anche tramite il nuovo ufficio della CENTRALE DI COMMITTENZA, se esistente, a cottimo fiduciario con almeno 5 fornitori, o trattando con un singolo fornitore che vende sedie, scelti fra quelli dell'elenco eventualmente formato. In caso che detto elenco non dovesse ancora esistere, il Responsabile della CUC dovrà formare appositamente tale specifico elenco per fornitura di sedie con il classico avviso di manifestazione d'interesse.

Resta inteso che, in tutti i casi, la scelta dei fornitori deve essere effettuata dal R.U.P. nominato dal Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Ente a cui attiene la fornitura, sia per acquisto sul MEPA, sia quando si opera tramite la nuova C.U.C., il quale RUP opera in appoggio al Responsabile della Centrale di Committenza, che può anche coincidere.

A detto R.U.P. spetta anche la richiesta del CIG presso il proprio Comune di appartenenza, previa selezione della nuova dichiarazione di responsabilità, senza la quale il sistema telematico ANAC non procede.

SOSTANZIALMENTE, la nuova regola ha cambiato solo il luogo dove deve operare il Responsabile Unico del Procedimento. Prima del 31/12/2014 all'interno dell'ufficio del Comune di Brognaletto, in collaborazione con il proprio titolare di P.O. (se non coincidente), oggi sempre nel proprio ufficio se opera tramite il MEPA o all'interno del nuovo ufficio della Centrale Unica di Committenza, in collaborazione con il suo nuovo responsabile, quasi sempre istituito nel comune capofila.

## DOMANDA

**Ai sensi dell'art. 33, co. 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, questo ente ha sottoscritto con altri due comuni una convenzione ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 267/2000 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, individuando quale comune capofila il Comune di Bussolengo (VR).Alla luce di quanto sopra si chiede, al fine dell'acquisizione del CIG e delle successive comunicazioni all'ANAC previste dal sistema SIMOG, se la Centrale di Committenza debba essere registrata su SIMOG e, pertanto, i singoli CIG vengono richiesti e perfezionati dal singolo RUP in capo alla Centrale di Committenza o, se invece, i CIG vengono richiesti in capo al comune capofila e, pertanto, i RUP degli altri Comuni devono essere iscritti anche in capo a questo ente.**

## RISPOSTA

Si riporta di seguito la FAQ estratta dal sito dell'ANAC

C3. Quali sono le modalità di comunicazione dei dati all'AVCP da parte di un'amministrazione pubblica che si avvale di una Stazione Unica Appaltante (SUA) priva di codice fiscale, oppure da parte della medesima SUA, qualora - ad esempio - sia l'espressione diretta di un'unione di acquisto tra più Comuni?

Una questione analoga si è già posta - nel passato - per quanto riguarda la trasmissione dei dati al sistema SIMOG, ai sensi dell'art.7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, ed è stata gestita utilizzando un codice fiscale fittizio assegnato in maniera automatica a tutti i soggetti della 'classe' "Associazioni, unioni o consorzi privi di personalità giuridica". Ciò ha consentito ai singoli soggetti racchiusi in questa 'classe' (ad esempio, una singola 'unione di Comuni') di iscriversi ai sistemi informatici dell'AVCP, figurando come "centri di costo" nell'ambito del codice fiscale fittizio attribuito, e di agire conseguentemente, acquisendo i CIG e trasmettendo i dati richiesti dalla norma.

Per questi soggetti, già censiti in anagrafe, sarà quindi possibile procedere alla trasmissione richiamando il codice fiscale fittizio attribuito, avendo

poi la facoltà di specificare - utilizzando i campi denominazione 'Ente pubblicatore' e 'Struttura proponente' - chi è il soggetto che gestisce la procedura di scelta del contraente e per conto di quale altro soggetto agisce.

## DOMANDA

**Viste le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori è possibile bypassare Mepa- Consip - Sintel Arca applicando l'art.5 comma 1 L. 381/1991 relativamente alla stipula di convenzioni con cooperative tipo B in deroga al D.Lgs 163/2006 e smi come esplicito dalle Linee Guida dell'AVCP**

## RISPOSTA

L'affidamento a cooperative sociali di tipo B, in base all'art. 5 della legge n. 381/1991, costituisce procedura derogatoria rispetto alla normativa in materia di contratti pubblici, ma non alle norme di natura finanziaria, come quella delineata dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006. Poiché il Comune si trova in Lombardia e può utilizzare la piattaforma SINTEL in alternativa al MEPA, per lo sviluppo della procedura selettiva coinvolgente le cooperative sociali di tipo B (si veda ora anche quanto previsto dall'art. 1, comma 610 della legge n. 190/2014), l'Amministrazione deve fare ricorso alla piattaforma. In tale prospettiva, può invitare le cooperative sociali di tipo B afferenti all'ambito di attività di proprio interesse ad abilitarsi alla piattaforma. Successivamente, potrà sviluppare la procedura telematica, con la medesima prefigurazione "preferenziale" determinata dall'art. 5 della legge n. 381/1991, potendo quindi invitare solo cooperative sociali di tipo B.

## DOMANDA

**Alla luce del rinvio dell'obbligo di cui all'art. 33 comma 3 bis codice contratti al 1° settembre 2015 appena approvata con il milleproroghe, chiedo se quei comuni /unioni che si sono già organizzati e fanno acquisti tramite CUC possono continuare a farlo oppure debbono tornare indietro in attesa di ulteriori modifiche**

## RISPOSTA

Con la legge n. 11 del 2014 di conversione del D.L. n. 192 del 31 dicembre 2014 (Milleproroghe) all'art. 8 commi 3-ter e 3-quater è stata prorogata l'obbligatorietà della centralizzazione dei beni, servizi e lavori al 1 settembre 2015. Tuttavia si ritiene opportuno, per i comuni o le unioni che si sono già organizzati con la CUC, di procedere alle acquisizioni tramite la medesima: infatti la nuova norma ha reso obbligatorie forme associative che comunque anche prima della norma rientravano nella piena discrezionalità organizzativa dei comuni

## DOMANDA

**la proroga della centralizzazione riguarda anche le acquisizioni tramite mercato elettronico, consip, ecc...?**

## RISPOSTA

No, dalla proroga sono escluse le acquisizioni tramite mercato elettronico, consip e altre piattaforme informatiche il cui ricorso obbligatorio permane per tutti i comuni

## DOMANDA

**Al momento della costituzione e operatività della CUC il Comune può operare sul mepa autonomamente o è obbligato ad acquistare a mezzo CUC?**



## RISPOSTA

Sul tema mercato elettronico e Consip vige un obbligo generalizzato, per acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria, di utilizzo in base all'art. 1 comma 450 legge n. 296/2006, a prescindere dall'obbligatorietà di ricorso alla CUC. Pertanto i comuni possono operare autonomamente su MEPA anche dopo il primo settembre

## DOMANDA

**Le convenzioni già stipulate per l'esercizio dei servizi sociali in modo associato (legge 328/200 - Piano di Zona) , senza alcun riferimento nelle stesse all'art. 33 comma 3 bis, sono idonee a configurare una Centrale Unica di Committenza tenuto conto che oggetto della convenzione sono soltanto i servizi sociali erogati contestualmente ai comuni aderenti? ed è possibile fare una ulteriore CUC con comuni diversi per lavori, beni e altri servizi?**

## RISPOSTA

La norma dell'art. 33 comma 3 bis non ha in generale effetti sui contratti e le convenzioni già stipulati .

Per configurare la sussistenza di una CUC occorre far riferimento alla sua definizione reperibile all'art. 3 comma 34, all'art. 33 del Dlgs 163/2006 oltre che all'art. 37 della Direttiva 24/2014 CE

In linea generale non sussistono divieti per i comuni a partecipare a distinte convenzioni ed anzi la Direttiva 24/2014 CE promuove anche il ricorso ad appalti congiunti occasionali tra amministrazioni, specie per appalti e progetti innovativi. Tuttavia a giudizio di ANCI non appare consigliabile creare una ulteriore CUC per lavori, servizi e forniture laddove sono già in essere accordi convenzionali poiché non risponderebbe alla ratio della norma di razionalizzazione e risparmi della spesa. Una duplicazione rappresenterebbe un appesantimento burocratico, in controtendenza anche con i principi di semplificazione amministrativa

## DOMANDA

**Se un fornitore dell'ente applica lo sconto del 5% del prezzo del MEPA posso affidare, trattandosi di affidamento sotto i € 40.000**

## RISPOSTA

Partendo dalla considerazione che quanto pubblicato sul catalogo MEPA rappresenta un'offerta pubblica di vendita valida per tutte le PA che accedono al MEPA (e per tanto impegnativa per il Fornitore indipendentemente dalla PA ordinante) è possibile che le condizioni di fornitura non vengano giudicate appropriate dalla PA. Per ottenere una "personalizzazione" delle condizioni di fornitura (ad es. il prezzo), rispetto a quanto pubblicato dalle imprese sul catalogo, è possibile negoziare le condizioni tecnico/economiche, effettuando una RDO al/ai fornitori abilitati sul MEPA. Qualora il fornitore identificato sul libero mercato non sia ancora abilitato al MEPA, gli si può chiedere di abilitarsi. I Bandi MEPA sono infatti sempre aperti e l'abilitazione, peraltro gratuita, è possibile per tutti i fornitori che ne facciano richiesta, salvo il rispetto dei requisiti generali previsti. Pertanto non è possibile affidare fuori dalla procedura MEPA forniture o servizi il cui metaprodotto è presente in un bando di abilitazione

## DOMANDA

**Se unione di comuni è costituita da 7 comuni e un comune non aderisce alla cuc la cuc può funzionare per gli altri 6 comuni tranquillamente?**

## RISPOSTA

Si è possibile: naturalmente occorre che sussista una regolazione di questa evenienza negli atti che disciplinano questa funzione nell'ambito dell'unione dei comuni (ad esempio ripartizione delle spese)

## DOMANDA

**Comune con popolazione inferiore a 10 mila abitanti. Affidamento incarico di progettazione ad un geologo, per importo inferiore a € 40.000 (rientrante tra l'altro nella soglia dell'affidamento diretto del comune)**

## RISPOSTA

Gli affidamenti di incarichi di progettazione rientrano tra quelli per cui si applica il disposto dell'art. 33 comma 3 bis a decorrere dal 1 settembre. Con la proroga della centralizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori il comune, sotto i 10.000 abitanti, può ancora procedere fino al predetto termine ad affidamenti di servizi diretti sotto i 40.000 euro.

## DOMANDA

**Conoscete l'art. del decreto che rinvia il tutto al 1 settembre p.v.?**

## RISPOSTA

La proroga per la centralizzazione degli acquisti di beni, servizi e forniture è disciplinata all'art. 8 comma 3-ter della Legge n. 11/2015 di conversione del D.L. 192/2014.

## DOMANDA

**La gestione dei ricoveri anziani, minori, disabili deve transitare dalle centrali?**

## RISPOSTA

Sono esclusi dalla applicazione della norma sulle CUC i servizi sanitari e sociali rientranti nella declaratoria di cui all'allegato II B del D.lgs. 163/06 come dettagliati nel Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione

Europea (Vocabolario Comune per gli appalti pubblici) pubblicato sulla GUCE n. L 74/1 del 15-03-2015. Tale esclusione è stata espressamente prevista dall'ANAC con la determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015. Pertanto se il servizio offerto si configura come assistenza sociale alle persone (CPV 85310000-5 e seguenti) rientra tra quelli esclusi

#### **DOMANDA**

**Le gare per affidamento servizi assicurativi è soggetto all'art. 33?**

#### **RISPOSTA**

Si, sono soggette all'applicazione dell'art. 33, comma 3 bis in quanto detti servizi sono compresi nell'allegato IIA del Codice.

#### **DOMANDA**

**L'erogazione di voucher agli utenti per usufruire di servizi sociali gestiti tramite un sistema di accreditamento di cooperative transita pure tramite i soggetti aggregatori?**

#### **RISPOSTA**

Non credo possa applicarsi alla fattispecie indicata il Codice dei contratti pubblici. La prestazione sembra essere erogata a terzi a titolo di contributo e non di corrispettivo per una prestazione.

## DOMANDA

**I trasporti di linea per studenti pendolari fanno parte dell'art. 23 quindi non si applica l'art. 33**

## RISPOSTA

Se il trasporto per studenti si configura come trasporto di linea si tratterebbe di un servizio escluso dal campo di applicazione dell'art. 33, comma 3bis.

## DOMANDA

**I servizi cimiteriali sono esclusi?**

## RISPOSTA

I servizi cimiteriali solitamente compresi nella categoria residuale "altri servizi" dell'allegato II B (AVCP parere AG 24/13 18 luglio 2013) sono esclusi dall'applicazione del Codice e quindi anche dell'art. 33, comma 3bis.

## DOMANDA

**La gestione dei tributi locali affidata ovviamente ad un iscritto all'albo non rientra nella centrale? mentre se affido il servizio di supporto all'attività dell'ufficio tributi si?**

## RISPOSTA

Il servizio di gestione dei tributi locali rientrerebbe nell'allegato IIB del Codice e in particolare nella categoria 27 "altri servizi". Per tali motivi la procedura di affidamento del contratto per quanto stabilito dalla determinazione Anac n. 3 del 25 febbraio 2015 non rientrerebbero nell'applicazione dell'art. 33, comma 3bis del Codice.

#### **DOMANDA**

**I servizi educativi fanno parte dell'allegato II B pertanto non si applica l'art. 33?**

#### **RISPOSTA**

I servizi educativi rientrano nell'allegato IIB di conseguenza non trova applicazione l'art. 33, comma 3bis del Codice.

#### **DOMANDA**

**Sono esclusi tutti i contratti per manutenzioni di beni comunali di cui fruisce la collettività per esempio la manutenzione delle linee della pubblica illuminazione o degli impianti elettrici degli edifici scolastici**

#### **RISPOSTA**

Per i contratti di manutenzione dei beni comunali qualora stipulati a seguito di appalto pubblico (e non in regime di concessione) trova applicazione l'art. 33, comma 3bis del Codice.

#### **DOMANDA**

**In Sicilia alcuni comuni pagano le fatture e quindi gli abbonamenti studenti pendolari direttamente alle ditte concessionarie di trasporti di linea concesse dalla regione**

#### **RISPOSTA**

Se il servizio, pagato direttamente dalle amministrazioni comunali, non si configura come servizio di trasporto di linea, trova applicazione l'art. 33 comma 3 bis del Codice.

### DOMANDA

**Se invece do il servizio di supporto alla gestione dell'ufficio tributi posso ammettere anche software house non iscritte all'albo in questo caso penso si applichi la centrale committenza**

### RISPOSTA

Qualora nella gestione dei tributi fosse maggioritaria la quota di servizi informatici, in base all'art. 21 del Codice, troverebbe applicazione il D.lgs n. 163/2006 e con esso anche l'art. 33, comma 3bis.

### DOMANDA

**Il servizio di refezione scolastica essendo servizio relativi all'istruzione e quindi facente parte dell'allegato IIb non si applica l'art. 33?**

### RISPOSTA

Il servizio di refezione scolastica sia che rientra nei servizi di ristorazione e distribuzione pasti che in quelli di istruzione sono disciplinati dall'allegato IIb e quindi non trova applicazione per il loro affidamento l'art. 33, comma 3bis del Codice.

### DOMANDA

**Quindi se appalto i lavori per la piazza pubblica non coinvolgo la CUC?**

### RISPOSTA

I lavori pubblici rientrano tra gli affidamenti disciplinati dall'art. 33 comma 3bis del Codice e per tali motivi sono affidati - tra l'altro - mediante Cuc.

#### DOMANDA

**Se il trasporto studenti viene effettuato tramite ditte che hanno in concessione e quindi il Comune è obbligato ad affidare a queste ditte il servizio di trasporto studenti pendolari necessita il CIG considerato che le fatture le paga il Comune? hanno in concessione le tratte da - a**

#### RISPOSTA

Premesso che le concessioni di servizi in base a quanto disposto dalla determinazione Anac n. 3 del 25 febbraio 2015 non sono soggette all'applicazione dell'art. 33, comma 3bis del Codice, il CIG andrà comunque richiesto direttamente dal Comune.

#### DOMANDA

**Per i ricoveri minori serve il cig?**

#### RISPOSTA

Se il ricovero del minore si configura come una prestazione di servizi richiesta ad un soggetto privato la stessa rientra nell'applicazione del Codice dei contratti pubblici e nell'ambito della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. In questo senso quindi occorre richiedere il CIG

#### DOMANDA

**È possibile avere qualche informazione in più sulla convenzione ANCI per la CUC? (il mio comune deve effettuare le gare per tutti i servizi assicurativi, non abbiamo un ufficio gare)**



## RISPOSTA

I servizi assicurativi rientrano nel campo di applicazione dell'art. 33, comma 3 bis in quanto detti servizi sono compresi nell'allegato IIA del Codice. Sul sito dell'ANCI è possibile scaricare lo schema di Convenzione CUC e la relativa Guida

## DOMANDA

**Può essere considerato contratto di partenariato la realizzazione dei lavori per mensa scolastica collegata a fornitura di derrate alimentari per un numero di anni adeguato all'ammortamento dell'investimento iniziale distribuito sulle rette dell'utenza?**

## RISPOSTA

Se il valore dei lavori è prevalente rispetto a quello della fornitura dei pasti si tratterebbe di un appalto di lavori. In caso contrario si tratterebbe di un appalto di servizi disciplinato dall'art. 30 del Codice. Affinchè possa configurarsi come contratto di partenariato pubblico privato (sottoforma di concessione di servizi) è necessario che in capo al soggetto privato vengano trasferiti sia il rischio di costruzione che uno dei due ulteriori rischi tra quello di domanda o di disponibilità.

## DOMANDA

**Per i servizi rientranti nell'allegato II b del codice dei contratti i cig non devono essere richiesti?**

## RISPOSTA

Si. il Cig deve essere richiesto per ogni contratto pubblico.

### **DOMANDA**

**Appare opportuno approfondire i concetti di tir e van con un modello operativo simulato dei flussi di cassa**

### **RISPOSTA**

Assolutamente sì. Comunque sul sito dell'Unità Tecnica di Finanza di Progetto è possibile reperire le informazioni richieste.

### **DOMANDA**

**Può semplificare con esempi le manutenzione che rientrano nell'art.33 ossia di competenza**

### **RISPOSTA**

Rientrano nell'allegato IIA e quindi trova applicazione l'art. 33, comma 3bis del Codice tutti i servizi compresi nella categoria 1 e quindi con codice cpv compreso tra 50100000 e 50982000 con le eccezioni previste nell'allegato.

## **iFEL Fondazione ANCI**

**Istituto per la Finanza  
e l'Economia Locale**

Piazza San Lorenzo in Lucina 26

00186 Roma

Tel. 06.688161

Fax 06.68816268

e-mail: [info@fondazioneifel.it](mailto:info@fondazioneifel.it)

[www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it)